

C.M.V. SERVIZI SRL
Via B. Malamini n.1 – 44042 Cento (FE)
C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01467410385

C.M.V. SERVIZI SRL

Cento (Ferrara) – via Baldassarre Malamini n.1

Capitale sociale euro 1.551.440 interamente versato

Codice Fiscale e Registro Imprese di Ferrara n. 01467410385

Repertorio Economico Amministrativo CCIAA di Ferrara n. 170635

PROGETTO DI SCISSIONE

parziale, non proporzionale asimmetrica, a valori contabili, mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a due società beneficiarie di nuova costituzione, redatto ai sensi dell'articolo 2506 - bis del Codice Civile

Sommario

1.	SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE	3
2.	MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETÀ SCISSA - ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA	3
3.	RAPPORTO DI CAMBIO	6
4.	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA	10
5.	DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI	10
6.	DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE.....	10
7.	TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI	11
8.	VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI	11
9.	DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA.....	11

ALLEGATI:

- 1) RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- 2) SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ SCINDENDA
- 3) STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA
- 4) STATUTO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ BENEFICIARIA C.M.V. SRL RACCOLTA;
- 5) STATUTO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ BENEFICIARIA C.M.V.ENERGIA & IMPIANTI SRL;
- 6) ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO A CMV RACCOLTA SRL
- 7) ELENCO BENI IMMOBILI ASSEGNATI ALLA SOCIETÀ CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL
- 8) ELENCO BENI MOBILI REGISTRATI ASSEGNATI A CMV RACCOLTA SRL
- 9) ELENCO DEI CONTRATTI DI LEASING TRASFERITI A CMV RACCOLTA SRL
- 10) ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E PERMESSI TRASFERITI A CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL
- 11) ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E PERMESSI TRASFERITI A CMV RACCOLTA SRL
- 12) ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO A CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL
- 13) ELENCO BENI MOBILI REGISTRATI ASSEGNATI A CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL
- 14) ELENCO BENI IMMOBILI ASSEGNATI A CMV RACCOLTA SRL

A norma di quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 2506-bis, 2506-ter, 2501-ter del codice civile, si redige il seguente progetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrico di C.M.V. SERVIZI SRL mediante attribuzione, al valore contabile, a due società a responsabilità limitata di nuova costituzione da denominarsi C.M.V. RACCOLTA SRL e C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL, di parte del proprio patrimonio, il tutto quale meglio descritto al punto 9 del presente progetto di scissione.

Il presente progetto è redatto in conformità delle norme previste dal Codice Civile, della normativa in generale sulle società strumentali e di servizi pubblici locali *in house* e della normativa fiscale.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1. Società Scissa

C.M.V. SERVIZI SRL, con sede sociale in Cento (Ferrara), Via B. Malamini, n.1 - Codice fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Ferrara n. 01467410385, Repertorio Economico Amministrativo (REA) CCIAA di Ferrara al n..170635, con capitale sociale euro 1.551.440 interamente versato.

1.2. Società Beneficiarie

- Costituenda C.M.V. RACCOLTA SRL, con sede a CENTO (Ferrara), capitale sociale euro 100.000,00 e primo esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015.
- Costituenda C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL, con sede a CENTO (Ferrara), capitale sociale euro 50.000,00 e primo esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015.

2. MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETÀ SCISSA - ATTO COSTITUTIVO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

2.1. Statuto della Società Scissa

I soci della società scissa C.M.V. SERVIZI SRL, riuniti in assemblea straordinaria in data 24 giugno 2015, hanno deliberato alcune modifiche allo statuto della Società che allegato al presente progetto di scissione per farne parte integrante e sostanziale (All.3), non subirà modifiche per effetto della Scissione, eccezion fatta:

- a) Per quelle che verranno apportate all'art.3 - Oggetto sociale, che verrà ridimensionato rispetto alla formulazione attuale, stralciando la parte relativa alla raccolta dei rifiuti;
- b) Per quelle che verranno apportate all'art.4 - Capitale sociale e quote) che rifletteranno la riduzione del capitale sociale della Società Scissa a seguito del perfezionamento della Scissione.

In particolare, il nuovo Art.4, primo periodo, dello Statuto della Società Scissa verrà così modificato:

“Il capitale sociale è di euro 1.401.440,44 (unmilionequattrounmilaquattrocentoquaranta/44)

- c) Viene inserito un nuovo art.10 per la previsione statutaria della figura del Direttore Generale;
- d) Viene eliminato il previgente art.11 - Organismo di Vigilanza, sottraendo la sua nomina dai poteri dell'assemblea per cui viene anche espunto l'art.7.1
- e) Viene infine integrato e modificato l'art.14 – Clausola Compromissoria.

2.2. Atto costitutivo della Società Beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL

L'atto costitutivo della società beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL avrà il seguente contenuto:

Denominazione: C.M.V. RACCOLTA SRL

Sede: Cento (FE)

Durata: fino al 31/12/2100

Oggetto sociale (principale):

La Società ha per oggetto:

- a) Raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti;
- b) Spazzamento strade con raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- c) Altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società;
- d) L'autotrasporto di rifiuti e cose per conto terzi

Conferimento: alla società viene trasferita la parte di patrimonio della società scissa C.M.V. SERVIZI SRL attinente al ramo d'azienda relativo alla raccolta e trasporto rifiuti urbani quale descritta nel presente progetto di scissione e così come previsto nello stesso.

Capitale sociale: euro 100.000,00. L'eccedenza tra il valore contabile del patrimonio netto oggetto di scissione pari a € 798.093 e di quanto come sopra imputato a capitale, viene allocato alle seguenti voci di patrimonio netto della società beneficiaria:

riserva legale	€ 12.981
riserva straordinaria	€ 406.527
riserva sovrapprezzo	€ 63.612
riserva di rivalutazione	€ 214.973

Ripartizione degli utili: secondo quanto stabilito dall'art. 12 dello statuto.

Statuto: la società sarà retta dallo statuto sociale composto da 15 articoli che si allega quale parte integrante (allegato 4 al presente progetto di scissione).

Organi sociali: la società sarà amministrata, come previsto dall'art. 8 dello statuto da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di cinque membri, ovvero da un amministratore unico, in

base a quanto verrà deciso nella delibera di scissione, che indicherà il nominativo ovvero i nominativi degli stessi ed eventualmente del presidente del consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo così nominato avrà una durata di tre esercizi e gli amministratori scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Poiché il totale dell'attivo patrimoniale e dei ricavi della beneficiaria andranno a superare i limiti previsti dall'art.2477, comportando così la nomina del collegio sindacale, con l'atto di scissione verrà istituito il collegio sindacale per la durata di legge e, quindi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, nelle persone dei signori che verranno indicati dai soci nella delibera di scissione. In tale sede verrà stabilito a chi inoltre affidare eventualmente il controllo contabile.

2.3 Atto costitutivo della Società Beneficiaria C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL

L'atto costitutivo della società beneficiaria C.M.V. ENERGIA E IMPIANTI SRL avrà il seguente contenuto:

Denominazione: C.M.V. ENERGIA E IMPIANTI SRL

Sede: Cento (FE)

Durata: fino al 31/12/2100

Oggetto sociale (principale):

- l'esercizio delle attività di compravendita di gas naturale, di energia elettrica e di ogni altro tipo di gas o prodotto energetico, comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività;
- la realizzazione, la gestione anche per conto terzi, e sfruttamento di impianti per la produzione di energia e gas naturale da qualsiasi fonte e di qualsiasi natura
- la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento, il recupero, il riciclaggio la selezione, lo smaltimento, lo sfruttamento di rifiuti di qualsiasi specie e natura

In relazione all'attività di compravendita di gas naturale ed energia elettrica, la Società potrà operare altresì:

- Nel commercio di prodotti, impianti, materiali o apparati, nel settore energetico e nella erogazione dei relativi servizi annessi ed accessori;
- Nei servizi integrati per la realizzazione e la gestione delle misure e degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi di energia anche presso la clientela;
- Nell'acquisto e nella rivendita di beni e servizi che siano destinati ad incrementare il confort e la sicurezza degli edifici;

- Nella promozione di prodotti a garanzia della riparazione di guasti che possono occorrere alle apparecchiature utilizzatrici di energia elettrica e gas ovvero nei casi di danni che possono occorrere ad oggetti od apparecchiature presenti nei locali utilizzati dal cliente.

Conferimento: alla società viene trasferita la parte di patrimonio della società scissa C.M.V. SERVIZI SRL consistente nella partecipazione all'intero capitale sociale (100%) di C.M.V. ENERGIA SRL, iscritta al R.I. di Ferrara al n.ro costituente anche c.f. 01565150388 e gli immobili, gli impianti e le attrezzature relativi alla gestione della discarica di Molino Boschetti, quale descritta nel presente progetto di scissione e così come previsto nello stesso.

Capitale sociale: euro 50.000,00. L'eccedenza tra il valore contabile del patrimonio netto oggetto di scissione pari a € 205.743,00 e di quanto come sopra imputato a capitale, viene allocato alle seguenti voci di patrimonio netto della società beneficiaria:

riserva legale	€ 3.346
riserva straordinaria	€ 80.579
riserva sovrapprezzo	€ 16.399
riserva di rivalutazione	€ 55.419

Ripartizione degli utili: secondo quanto stabilito dall'art. 25 dello statuto.

Statuto: la società sarà retta dallo statuto sociale composto da 31 articoli che si allega quale parte integrante (allegato 5 al presente progetto di scissione).

Organi sociali: la società sarà amministrata, come previsto dall'art. 15 dello statuto da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di cinque membri, ovvero da un amministratore unico, in base a quanto verrà deciso nella delibera di scissione, che indicherà il nominativo ovvero i nominativi degli stessi ed eventualmente del presidente del consiglio di amministrazione e la durata del mandato.

L'organo amministrativo scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Poiché il totale dell'attivo patrimoniale e dei ricavi della beneficiaria non andranno a superare i limiti previsti dall'art.2477, la Società non è obbligata alla nomina del Collegio Sindacale o del Revisore legale dei Conti. Ad ogni modo l'assemblea dei Soci, in sede di delibera di scissione andrà a nominare un Revisore Unico da indicarsi in tale sede.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

La scissione proposta dal presente progetto prevede un criterio di assegnazione delle quote non proporzionale, per cui a ciascun socio o ad alcuni di essi verranno attribuite delle quote nelle società partecipanti alla scissione in una percentuale differente da quelle originariamente detenute nella società stessa. In particolare il valore complessivo delle quote della Società scindenda, detenuto da ciascun socio e determinato a valori correnti di concambio, verrà distribuito in modo diverso tra le due beneficiarie e la società scissa, ma sempre nel rispetto del valore economico della quota detenuta nella scissa ante scissione.

Premesso che il valore corrente di concambio della scissa è stato valutato pari a € 15.905.000,00, il valore corrente di ciascun Comune Socio ante scissione, nel rispetto delle percentuali di capitale attualmente detenute, è il seguente:

Comuni Soci	Valore corrente	Percentuale
Cento	13.228.188,50	83,17%
Vigarano Mainarda	990.881,50	6,23%
Mirabello	841.374,50	5,29%
Pieve di Cento	248.118,00	1,56%
Sant'Agostino	211.536,50	1,33%
Bondeno	171.774,00	1,08%
Castello D'Argile	152.688,00	0,96%
Poggio Renatico	30.219,50	0,19%
Goro	30.219,50	0,19%
TOTALE	15.905.000,00	100,00

Il via prioritaria a ciascun socio verrà attribuito una quota del patrimonio della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL che rispetti nel modo più fedele possibile il rapporto tra i cittadini residenti in ciascun Comune, presupposto di tutta la complessa operazione di scissione e successive operazioni. A tal fine si fa presente che due Comuni Soci, e precisamente il Comune di Pieve di Cento e il Comune di Castello D'Argile, hanno deciso di non partecipare nella società beneficiaria che si occuperà della raccolta anche perché non appartenenti alla Provincia di Ferrara individuato da Atersir come bacino di utenza ottimale per l'assegnazione del servizio di raccolta secondo lo schema in house.

Infine, il Comune di Goro, essendo già socio di Area Spa, già partecipa in quella compagine sociale al bacino di utenza individuato da Atersir, per cui non è necessario né utile che a detto Comune venga assegnata una quota della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL.

Premesso che l'art.2506 comma 2 stabilisce che “è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della scissa”, si è convenuto di attuare un rapporto di concambio paritario (1:1); le compagini sociali delle società partecipanti alla scissione, saranno le seguenti:

Comuni Soci	C.M.V. RACCOLTA SRL	Percentuale
Cento	406.841,20	50,98%
Vigarano Mainarda	87.148,40	10,92%
Mirabello	37.910,00	4,75%
Pieve di Cento		
Sant'Agostino	79.655,60	9,98%
Bondeno	161.949,60	20,29%
Castello D'Argile		
Poggio Renatico	24.578,10	3,08%
Goro		
TOTALE	798.082,90	100,00

Posto ciò come condizione essenziale, la ripartizione delle quote di patrimonio a valori correnti della scissa a favore dei singoli Comuni Soci nell'ambito delle due società beneficiarie e, per la parte che rimarrà nella scissa, dopo la scissione sarà la seguente:

Comuni Soci	Valore corrente Ante scissione	%	C.M.V. RACCOLTA SRL beneficiaria	%
Cento	13.228.188,50	83,17%	406.841,20	50,98%
Vigarano Mainarda	990.881,50	6,23%	87.148,40	10,92%
Mirabello	841.374,50	5,29%	37.910,00	4,75%
Pieve di Cento	248.118,00	1,56%		
Sant'Agostino	211.536,50	1,33%	79.655,60	9,98%
Bondeno	171.774,00	1,08%	161.949,60	20,29%
Castello D'Argile	152.688,00	0,96%		
Poggio Renatico	30.219,50	0,19%	24.578,10	3,08%
Goro	30.219,50	0,19%		
TOTALE	15.905.000,00	100,00	798.082,90	100

Comuni Soci	Valore corrente Ante scissione	%	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL beneficiaria	%	C.M.V. SERVIZI SRL scissa	%
Cento	13.228.188,50	83,17 %	8.259.599,40	88,14 %	4.561.747,90	79,53%
Vigarano Mainarda	990.881,50	6,23%	529.461,50	5,65%	374.271,60	6,53%
Mirabello	841.374,50	5,29%	566.945,50	6,05%	236.519,00	4,12%
Pieve di Cento	248.118,00	1,56%			248.118,00	4,33%
Sant'Agostino	211.536,50	1,33%	3.748,40	0,04%	128.132,50	2,23%
Bondeno	171.774,00	1,08%	3.748,40	0,04%	6.076,00	0,11%
Castello D'Argile	152.688,00	0,96%			152.688,00	2,66%
Poggio Renatico	30.219,50	0,19%	3.748,40	0,04%	1.893,00	0,03%
Goro	30.219,50	0,19%	3.748,40	0,04%	26.471,10,10	0,46%
TOTALE	15.905.000,00	100,00	9.371.000,00	100	5.735.917,10	100%

Dal seguente riparto di scissione emerge che nella beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL il Comune di Poggio Renatico avrà una quota da concambio pari a € 24.578,10 pari al 3,08% dal patrimonio complessivo.

Poiché detto Comune, per rispettare la proporzionalità con il numero degli abitanti, deve partecipare al capitale della società con una quota del 12,56%, dovrà sottoscrivere un aumento del capitale sociale della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL, pari a € 87.457,10, di modo che la sua quota di patrimonio corrente di concambio sarà di a € 112.035,20, pari a sua volta al 12,56% del patrimonio complessivo di C.M.V. RACCOLTA SRL.

Sempre dal riparto di scissione emerge che nella beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL il Comune di Bondeno avrà una quota da concambio di € 161.949,60 pari al 20,29% del patrimonio complessivo.

A seguito dell'aumento di capitale sociale dedicato al Comune di Poggio Renatico, si verrebbe ad alterare la sua quota di partecipazione, che si ridurrebbe dal 20,29% al 18,28%, leggermente inferiore quindi alla percentuale del 18,88% necessaria per mantenere l'esatta corrispondenza tra partecipazione al capitale e numero di abitanti.

Presupponendo anche la sua permanenza sia nella beneficiaria C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL sia nella scissa, detto Comune dovrà sottoscrivere un aumento del capitale sociale della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL, pari a € 6.460,00, di modo che la sua quota di patrimonio corrente di concambio sarà di € 168.409,60 pari a sua volta al 18,88% del patrimonio complessivo di C.M.V. RACCOLTA SRL.

Il quadro generale dell'operazione di ristrutturazione societaria prevede e quindi comporta che i Soci, deliberino altresì, in un momento successivo all'atto di scissione, un aumento del capitale sociale della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL, pari a € 93.917,10 da attribuirsi in parte a capitale sociale ed in parte a riserva da sovrapprezzo, aumento che sarà riservato esclusivamente al Comune di Bondeno per € 6.460,00 e al Comune di Poggio Renatico per € 87.457,10, con contestuale rinuncia al diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci.

Tale aumento di capitale sociale, per l'ammontare sopra descritto, potrà essere effettuato mediante conferimento in denaro o in natura con beni di gradimento della Società beneficiaria; in tal caso a garanzia dei terzi e dei Soci, dovrà essere prodotta perizia di stima a sensi di legge.

A seguito di quest'ultimo passaggio la compagine sociale a regime della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL sarà la seguente:

Comuni Soci	C.M.V. RACCOLTA SRL	Percentuale
Cento	406.841,20	45,61%
Vigarano Mainarda	87.148,40	9,77%
Mirabello	37.910,00	4,25%
Pieve di Cento		
Sant'Agostino	79.655,60	8,93%
Bondeno	168.409,60	18,88%
Castello D'Argile		
Poggio Renatico	112.035,20	12,56%
Goro		
TOTALE	892.000,00	100,00

I Soci inoltre, acconsentendo alla ripartizione delle quote nelle società partecipanti alla scissione e nelle percentuali indicate nelle tabelle sopra stanti, non procederanno alla determinazione di alcun conguaglio in denaro, ritenendo congrua la ripartizione ed il relativo controvalore di quote ricevuto in tutte od in alcune sole delle società partecipanti alla scissione.

Si precisa, infine, che il valore del Patrimonio Netto contabile alla data del 31/12/14 della società scissa e delle sue controllate, sarà soggetto a sicure variazioni considerando che gli effetti, anche contabili, della scissione decorreranno con l'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese e conseguentemente il patrimonio netto sarà influenzato dal risultato di gestione intercorrente tra la

data della situazione patrimoniale di scissione (31/12/14) e la data di decorrenza effettiva della stessa scissione.

A tal riguardo si segnala che nell'assemblea del 24/06/2015 di approvazione del bilancio della controllata C.M.V. ENERGIA SRL, i soci hanno deliberato la distribuzione dell'utile di esercizio e di riserva straordinaria per complessivi € 2.000.000,00. In relazione a ciò il patrimonio netto contabile di C.M.V. ENERGIA SRL, che confluirà nella beneficiaria C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL, verrà ridotto di € 2.000.000,00 e in tal misura verrà incrementato l'attivo di C.M.V. SERVIZI SRL scissa. Di tale operazione se ne è tenuto conto in sede di determinazione del valore di concambio.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

L'operazione in esame consiste, come già precisato, nella scissione parziale non proporzionale della Società scissa in due costituenti società beneficiarie alle quali verranno "trasferiti" gli elementi patrimoniali di cui al successivo punto 9.

Le comunicazioni da effettuare al competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art.2470 del codice civile, necessarie per recepire, in riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla scissione, le nuove compagini sociali risultanti dall'attuazione del rapporto di concambio di cui al precedente punto 3, verranno effettuate una volta che la scissione avrà avuto effetto ai sensi dell'art.2506 quater, comma 1 del codice civile.

Ai sensi dell'art.2506-bis, 4° del c.c., prevedendo la presente scissione una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, si stabilisce che la Società scissa si impegnerà ad acquistare le quote degli eventuali soci dissenzienti, al corrispettivo stabilito e determinato con i criteri previsti per il recesso.

Ai sensi dell'art.2501-sexies è stato conferito l'incarico al Dott. Francesco Pietrogrande, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara per redigere la relazione dell'esperto in merito alla congruità del rapporto di concambio, come richiamato dall'art.2501-sexies del c.c.

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Gli effetti della scissione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle imprese di Ferrara ai sensi dell'art. 2506 quater c.c.

Le quote delle società beneficiarie, assegnate ai Soci della società scissa, parteciperanno agli utili a decorrere dalla suddetta data.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE

Gli effetti della scissione decorrono a far data dall'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese di Ferrara.

Con l'iscrizione le due società beneficiarie avranno autonoma esistenza giuridica ed entreranno nel loro patrimonio i beni ed i rapporti inerenti l'oggetto del trasferimento. Gli effetti contabili della scissione, ai sensi dell'art.2506 quater del codice civile, decoreranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni inerente l'operazione di scissione.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Né la società scissa né la società beneficiaria hanno particolari categorie di soci.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA C.M.V. RACCOLTA SRL

La Scissione parziale non proporzionale di C.M.V. SERVIZI SRL. a favore di C.M.V. RACCOLTA SRL. prevede che alla Società Beneficiaria vengano assegnati gli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati al successivo paragrafo al valore netto contabile con cui sono registrati nella situazione patrimoniale di scissione della società scindente C.M.V. SERVIZI SRL, redatta ai sensi dell'art. 2501 quater 2° comma c.c., al 31 dicembre 2014.

Con gli elementi patrimoniali, si intendono trasferiti alla beneficiaria i contratti, le autorizzazioni, le concessioni e le licenze, nonché tutto quanto connesso con gli stessi elementi patrimoniali oggetto di scissione che non siano specificatamente esclusi o che comunque siano riferibili ai beni od elementi dell'attivo trasferiti e che siano riconducibili alla tipologia di attività o ramo di azienda trasferito.

Si allega l'elenco (n.11) delle autorizzazioni da trasferire alla beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2501-quater del codice civile, il presente progetto di scissione è redatto sulla base del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014 di C.M.V. SERVIZI SRL, corredato dalle relazioni degli amministratori e dell'organo che esegue il controllo contabile, approvato dall'assemblea dei soci in data 24 giugno 2014.

Gli elementi dell'attivo e del passivo da assegnare alla società beneficiaria **C.M.V. RACCOLTA SRL**, riguardano:

ATTIVITA'		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	
A) Crediti vs. soci per vers. ancora dovuti		A) Patrimonio netto	
		I - Capitale	100.000
B) Immobilizzazioni		IV - Riserva legale	12.981
I - Immobilizzazioni immateriali	2.936.946	VII - Altre riserve	685.112
II - Immobilizzazioni materiali	1.387.617	TOTALE PATRIMONIO NETTO	798.093
III - Immobilizzazioni finanziarie		C) Trattamento fine rapp. lav. subordinato	262.618
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.324.563		
		D) Debiti	
C) Attivo circolante		4. Debiti verso banche	
I - Rimanenze	116.071	a) banche c/c passivo	4.861.395
II - Crediti		c) mutui passivi bancari	1.115.126
1. Verso clienti	6.601.507	d) altri debiti verso banche	
2. Verso imprese controllate		totale debiti verso banche	5.976.521
4.bis Crediti tributari		7. Debiti verso fornitori	4.136.253
4.ter Imposte anticipate	686.663	9. Debiti verso imprese controllate	
5. Verso altri		12. Debiti tributari	
Totale crediti	7.288.170	13. Debiti verso Ist. di Previdenza e sicurezza soc.	
III Attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni		14. Altri debiti	298.930
IV - Disponibilità liquide	278.340	TOTALE DEBITI	10.411.704
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.682.581		
		e) Ratei e risconti passivi	627.169
D) Ratei e risconti attivi	92.440		
TOTALE ATTIVITA'	12.099.584	TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	12.099.584

Si allegano il dettaglio degli immobili (n.14), dei beni mobili registrati (n.8) e il dettaglio dei contratti di locazione finanziari (n.9) trasferiti alla beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL.

In attuazione della scissione si precisa che le eventuali differenze della consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento dovute alla dinamica della gestione societaria, tra la data di riferimento presa a base per la redazione del presente progetto (31/12/2014) e la data di efficacia della scissione, potranno comportare variazioni del patrimonio netto di trasferimento alla beneficiaria.

L'elenco del personale assegnato alla società Beneficiaria è riepilogato nell'allegato 6.

Per quanto concerne il personale con qualifica non dirigenziale si provvede a garantire il mantenimento degli inquadramenti previsti dal vigente CCNL dei servizi ambientali 30/06/2008 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto in godimento alla data di effettiva decorrenza degli effetti della scissione.

10. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL

La Scissione parziale non proporzionale di C.M.V. SERVIZI SRL. a favore di C.M.V. & IMPIANTI SRL. prevede che alla Società Beneficiaria vengano assegnati gli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati al successivo paragrafo al valore netto contabile con cui sono registrati nella situazione patrimoniale di scissione della società scindente C.M.V. SERVIZI SRL, redatta ai sensi dell'art. 2501 quater 2° comma c.c. al 31 dicembre 2014

Con gli elementi patrimoniali, si intendono trasferiti alla beneficiaria i contratti, le autorizzazioni, le concessioni e le licenze, nonché tutto quanto connesso con gli stessi elementi patrimoniali oggetto di scissione che non siano specificatamente esclusi o che comunque siano riferibili ai beni od elementi dell'attivo trasferiti e che siano riconducibili alla tipologia di attività o ramo di azienda trasferito.

Si allega l'elenco (n.10) delle autorizzazioni da trasferire alla beneficiaria C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL.

Nella sostanza la scindenza C.M.V. SERVIZI SRL andrà ad assegnare alla beneficiaria C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL rispettivamente:

- L'intera partecipazione detenuta, pari al 100% del capitale sociale, nella controllata C.M.V. ENERGIA SRL, con sede a Cento (FE) in Via Malamini n.1, iscritta al R.I. di Ferrara al numero costituente anche codice fiscale 01565150388 e capitale sociale interamente versato pari a € 423.000,00. La partecipazione è iscritta nel bilancio della scindenda al valore nominale di € 423.000,00. La suddetta società è attiva nel commercio del gas metano ed in misura minore di energia elettrica;
- Gli immobili (all.n.7) , i beni mobili registrati (all..n.13) gli impianti, le attrezzature e i macchinari relativi alla discarica di Molino Boschetti in Comune di Sant'Agostino; in connessione con la suddetta discarica verrà trasferita la gestione post operativa (post mortem) della discarica stessa pari a € 1.461.697, oltre a crediti commerciale e vari.

In un momento immediatamente successivo all'iscrizione dell'atto di scissione, la beneficiaria C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL procederà ad una fusione per incorporazione, diretta o inversa, della sua controllata C.M.V. ENERGIA SRL al fine di arrivare ad un unico contenitore societario.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2501-quater del codice civile, il presente progetto di scissione è redatto sulla base del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014 di C.M.V. SERVIZI SRL, corredato dalle relazioni degli amministratori e dell'organo che esegue il controllo contabile, approvato dall'assemblea dei soci in data 24 giugno 2014.

Gli elementi dell'attivo e del passivo da assegnare alla società beneficiaria **C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL**, riguardano:

ATTIVITA'		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	
A) Crediti vs. soci per vers. ancora dovuti		A) Patrimonio netto	
		I - Capitale	50.000
B) Immobilizzazioni		IV - Riserva legale	3.346
I - Immobilizzazioni immateriali		VII - Altre riserve	152.398
Totale immobilizzazioni immateriali		VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	
II - Immobilizzazioni materiali		TOTALE PATRIMONIO NETTO	205.743
1. Terreni e fabbricati	949.780		
Totale immobilizzazioni materiali	949.780	B) Fondi per rischi ed oneri	1.461.697
III - Immobilizzazioni finanziarie	423.000		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.372.780	C) Trattamento fine rapp. lav. subordinato	-136
C) Attivo circolante		D) Debiti	
I - Rimanenze		4. Debiti verso banche	
II - Crediti		a) banche c/c passivo	188.115
1. Verso clienti	198.216	c) mutui passivi bancari	480.000
2. Verso imprese controllate	694.045	d) altri debiti verso banche	
4.bis Crediti tributari		totale debiti verso banche	668.115
4.ter Imposte anticipate		7. Debiti verso fornitori	222.031
5. Verso altri		9. Debiti verso imprese controllate	271.706
Totale crediti	892.261	12. Debiti tributari	
III Attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni		13. Debiti verso Ist. di Previdenza e sicurezza soc.	
IV - Disponibilità liquide	469.762	14. Altri debiti	50.279
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.362.023	TOTALE DEBITI	1.212.131
D) Ratei e risconti attivi	144.633	e) Ratei e risconti passivi	
TOTALE ATTIVITA'	2.879.436	TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.879.436

Si allegano il dettaglio dei beni immobili (n.7) trasferiti alla beneficiaria C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL.

C.M.V. SERVIZI SRL
Via B. Malamini n.1 – 44042 Cento (FE)
C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01467410385

In attuazione della scissione si precisa che le eventuali differenze della consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento dovute alla dinamica della gestione societaria, tra la data di riferimento presa a base per la redazione del presente progetto (31/12/2014) e la data di efficacia della scissione potranno comportare variazioni del patrimonio netto di trasferimento alla beneficiaria;

L'elenco del personale assegnato alla società Beneficiaria è riepilogato nell'allegato 12.

Per quanto concerne il personale con qualifica non dirigenziale si provvede a garantire il mantenimento degli inquadramenti previsti dal vigente CCNL dei servizi ambientali 30/06/2008 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto in godimento alla data di effettiva decorrenza degli effetti della scissione

Cento (FE), lì 29 giugno 2015

C.M.V. SERVIZI SRL
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ivana Rag.Montanari

C.M.V. SERVIZI SRL
Via B. Malamini n.1 – 44042 Cento (FE)
C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01467410385

C.M.V. SERVIZI SRL

Cento (Ferrara) – via Baldassarre Malamini n.1

Capitale sociale euro 1.551.440 interamente versato

Codice Fiscale e Registro Imprese di Ferrara n. 01467410385

Repertorio Economico Amministrativo CCIAA di Ferrara n. 170635

Allegato n. 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO AL PROGETTO DI SCISSIONE

parziale, non proporzionale asimmetrica, a valori contabili, mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a due società beneficiarie di nuova costituzione, redatto ai sensi dell'articolo 2506 - bis del Codice Civile

Signori Soci,

la presente relazione è redatta in conformità all'art. 2501 quinquies e dell'art. 2506 ter del Codice Civile ed espone le spiegazioni alla base della motivazioni che hanno indotto i Soci a determinare una scelta importante di dar luogo ad un'operazione straordinaria quale è quella della scissione.

Quadro normativo e contesto generale

Come a Voi ben noto, C.M.V. SERVIZI SRL è una società a totale capitale pubblico detenuto dai Comuni di Cento, Vigarano Mainarda, Mirabello; Sant'Agostino, Bondeno, Poggio Renatico, Goro, tutti ubicati in Provincia di Ferrara e dai Comuni di Castello D'Argile e Pieve di Cento ubicati invece nella Provincia di Bologna.

La Società svolge, per conto dei suddetti Comuni e secondo il proprio statuto, le seguenti attività:

- Igiene ambientale, nei Comuni di Cento, Vigarano Mainarda, Mirabello. Sant'Agostino, Bondeno e Poggio Renatico, in forza di Convenzione stipulata in data 09/07/2005 con ATO di Ferrara 6, ai sensi e per gli effetti dell'art.16, della legge regionale Emilia Romagna n.25 del 06/09/1999, secondo il modello dell'*in house providing*;
- Cimiteriali, nei Comuni di Cento, Sant'Agostino, Goro e Pieve di Cento, in forza di specifiche convenzioni stipulate con i Comuni secondo il modello dell'*in house providing*;
- Pubblica illuminazione, nei Comuni di Cento, Sant'Agostino e Goro, in forza di specifiche convenzioni stipulate con i Comuni secondo il modello dell'*in house providing*;
- Gestione calore, nei Comuni di Sant'Agostino e Pieve di Cento in forza di specifiche convenzioni stipulate con i Comuni;
- Manutenzione delle strade e della segnaletica, nel Comune di Cento, in forza di specifica convenzione stipulata con il Comune socio;
- Manutenzione verde pubblico, nel Comune di Cento, in forza di specifica convenzione stipulata con il Comune socio secondo il modello dell'*in house providing*;
- Disinfestazione, derattizzazione e dezanzarizzazione, nei Comuni di Cento, Vigarano Mainarda e Mirabello, in forza di specifiche convenzioni stipulate con i Comuni secondo il modello dell'*in house providing*;
- Pronto intervento territoriale nei Comuni di Cento e Sant'Agostino in forza di specifiche convenzioni stipulate con i Comuni;
- Pronto intervento territoriale nei Comuni di Cento e Sant'Agostino in forza di specifiche convenzioni stipulate con i Comuni;
- Sgombero neve e spargimento sale nel Comune di Cento in forza di specifica convenzione stipulata con il Comuni socio.

C.M.V. SERVIZI SRL, controlla interamente il capitale sociale delle seguenti società:

- a) C.M.V. ENERGIA SRL, con sede a Cento (FE) iscritta al R.I. di Ferrara al n.ro 01565150388 e capitale sociale interamente versato pari a € 423.000,00, che svolge attività di commercio e vendita di gas metano ed energia elettrica in forza di specifiche autorizzazioni ministeriali.
- b) A TUTTA RETE SRL -. A T.R. SRL con sede a Cento (FE) iscritta al R.I. di Ferrara al n.ro costituente anche codice fiscale 01813730387 e capitale sociale interamente versato pari a € 100.000,00, che svolge attività di gestione delle reti di distribuzione di gas metano nei Comuni di Cento e Mirabello in forza di specifiche convenzioni e nei Comuni di Vigarano Mainarda, Portomaggiore, Castello D'Argile e Goro in forza di aggiudicazione con procedure ad evidenza pubblica.

La prosecuzione dell'attività di igiene urbana in base ad "affidamento diretto" secondo lo schema dell'*in house providing* ha trovato nel corso del tempo sempre maggiori ostacoli di carattere normativo e regolamentare derivanti dalla volontà politica di prevedere, da una parte la creazione di bacini d'ambito territoriali a dimensione provinciale o per lo meno sub provinciale, e dall'altra favorire l'accorpamento dei diversi soggetti societari che attualmente si occupano del servizio di igiene ambientale.

Tali previsioni hanno trovato riscontro inizialmente con la deliberazione n.12 del 27/12/2011 dell'AATO di Ferrara con la quale si andavano ad individuare nella provincia di Ferrara due soli bacini per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, contro i quattro preesistenti, e precisamente:

- 1) Bacino 1 – coincidente con il territorio del Comune di Ferrara
- 2) Bacino 2 – coincidente con il territorio dei restanti 25 Comuni della provincia di Ferrara

Successivamente, con deliberazione n.CAMB/2014/12 del 26 marzo 2014, ATERSIR ha ritenuto che l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti assentito a C.M.V. SERVIZI SRL non fosse conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali ed al requisito della prevalenza dell'attività di servizio pubblico svolta a favore degli Enti locali soci.

Ad analoghe conclusioni, anche se per motivazioni in parte diverse, ATERSIR è giunta nei confronti di AREA SPA, società interamente detenuta da 15 Comune del Basso Ferrarese, svolgente anch'essa attività di igiene urbana.

In tale contesto normativo in piena evoluzione e al fine di non disperdere il capitale di esperienze, efficienza e soprattutto umano che nel corso degli anni sia C.M.V. SERVIZI SRL che AREA Spa hanno acquisito, le due società sono giunte a stabilire un percorso comune che porterà alla creazione di due nuove realtà societarie che nasceranno da un processo di disaggregazione delle società esistenti e successiva fusione, e precisamente:

1) Una prima società nella quale confluiranno i rami d'azienda relativi al servizio di igiene urbana sia di CMV SERVIZI SRL che di AREA Spa, società che si avvarrà del modulo gestionale dell'*in house providing* e che andrà ad operare su tutto il territorio della Provincia di Ferrara, esclusa la città di Ferrara e, al momento il Comune di Argenta; in detta nuova società, mediante un aumento di capitale sociale dedicato e riservato, entrerà anche il Comune di Comacchio, il quale attualmente non partecipa ad alcuna compagine societaria. La nuova Società risponderà ai requisiti di cui all'art.17 della Direttiva Comunitaria 2014/23/UE.

2) Una seconda Società nella quale confluiranno le attività impiantistiche di trattamento e smaltimento dei rifiuti sia di CMV SERVIZI SRL che di AREA SPA ed il ramo vendita gas metano ed energia elettrica, attualmente svolto dalla controllata C.M.V. ENERGIA SRL; verrà anche conferita la partecipazione detenuta da Area Spa in DELTA WEB SPA, società operante nella gestione delle reti di telecomunicazione.

Il percorso individuato dalla nostra Società per giungere a tale risultato prevede un'operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica da parte di C.M.V. SERVIZI SRL con la costituzione di due nuove società beneficiarie e precisamente:

- a) una nuova società, denominata C.M.V. RACCOLTA SRL, nella quale confluirà il ramo d'azienda relativo alla raccolta e trasporto rifiuti urbani, quale descritta nel progetto di scissione e così come previsto nello stesso.

- b) Una nuova società, denominata C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL nella quale verrà trasferita la parte di patrimonio consistente nella partecipazione all'intero capitale sociale (100%) di C.M.V. ENERGIA SRL, e gli immobili, gli impianti e le attrezzature relativi alla gestione della discarica di Molino Boschetti, quale descritta nel progetto di scissione e così come previsto nello stesso.

C.M.V. SERVIZI SRL continuerà ad esistere come società scissa, continuando a svolgere i servizi a favore dei Comuni quali il verde pubblico, la gestione dei cimiteri, la pubblica illuminazione, la disinfezione, derattizzazione e dezanarizzazione, ecc e continuerà a possedere il 100% del capitale sociale di A.T.R. SRL.

Al fine di ridurre e razionalizzare le partecipazioni, in una fase immediatamente successiva all'atto di scissione, C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL e la controllata C.M.V. ENERGIA SRL si fonderanno per incorporazione diretta o inversa.

Poiché anche AREA Spa procederà in modo analogo, il terzo e ultimo passaggio sarà il seguente:

- a) Fusione propria tra C.M.V. RACCOLTA SRL con AREA Spa, come risulterà dopo la scissione, alla quale parteciperà anche il Comune di Comacchio;
- b) Fusione propria tra C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL con la corrispondente società creata da AREA Spa; detta società avrà la gestione della discarica di Molino Boschetti in Comune di Sant'Agostino e della discarica Crispa di Jolanda di Savoia e svolgerà l'attività di commercio e vendita di gas metano ed energia elettrica. Per questa società sono previsti investimenti nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia e gas naturale.

Le quote di partecipazione che ogni Socio oggi possiede in C.M.V. SERVIZI SRL, verrà ripartita tra le varie Società che risulteranno al termine del processo di scissione e successiva fusione.

I Soci hanno a lungo dibattuto sulle scelte da operare per dare continuità alla Società realizzando alla fine che essa poteva essere garantita solo attraverso un'operazione di scissione che consentisse la gestione separata delle diverse tipologie di servizi, ottemperando in tal modo alla norma e proteggendo i livelli occupazionali.

Con ciò impegnandosi a proseguire negli affidamenti dei servizi, riempiendo di contenuti sostanziali le entità legali che andranno a costituire.

Trattasi di un impegno che va onorato in tempi celeri, se si vogliono evitare effetti non desiderati e facilmente intuibili.

La Delibera di ATERSIR n.CAMB/2015/14 del 30/04/2015 ha posto la data del 30 settembre 2015 quale termine affinché i Comuni interessati adottino le delibere per l'approvazione del progetto di riorganizzazione societaria, pena la cessazione degli affidamenti.

L'Organo Amministrativo di CMV Servizi ha redatto e predisposto il seguente progetto di scissione parziale ai sensi dell'art. 2506 bis del Codice Civile.

Scopo pertanto del presente progetto allegato di scissione parziale, non proporzionale e asimmetrico è quello di incorporare il patrimonio attuale di C.M.V. SERVIZI SRL con le seguenti modalità, mediante la costituzione di:

- a) una nuova società, denominata C.M.V. RACCOLTA SRL, nella quale confluirà il ramo d'azienda relativo alla raccolta e trasporto rifiuti urbani quale descritta nel progetto di scissione e così come previsto nello stesso.
- b) Una nuova società, denominata C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL nella quale verrà trasferita la parte di patrimonio consistente nella partecipazione nell'intero capitale sociale (100%) di C.M.V. ENERGIA SRL, e gli immobili, gli impianti e le attrezzature relativi alla gestione della discarica di Molino Boschetti, quale descritta nel progetto di scissione e così come previsto nello stesso.

C.M.V. SERVIZI SRL continuerà ad esistere come società scissa, continuando a svolgere i servizi residuali a favore dei Comuni soci.

Nella seduta assembleare del 18/3/2015 e del 29/5/2015, i Soci avevano deciso che la ripartizione delle quote nella società beneficiaria denominata CMV RACCOLTA SRL, doveva essere conforme a quanto stabilito dall'art. 14 co. 32 del D.L. 78/2010, convertito in L. 1222/2010 ed in particolare nel rispetto della proporzionalità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune socio. L'adeguamento della ripartizione delle quote alla proporzionalità della popolazione residente avrebbe dovuto essere un atto propedeutico alla presente operazione di scissione.

Ancorché tale obbligo di legge sia venuto meno con la legge 27/12/2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014), i Comuni ad ogni modo convenuto di proseguire con la modalità di ripartizione del capitale sociale in C.M.V. RACCOLTA SRL, come sopra indicata.

Al termine di questa operazione di scissione, il valore corrente di concambio di cui ogni socio attualmente è titolare in C.M.V. SERVIZI SRL, verrà distribuito, in modo non proporzionale allo status attuale, in parte nelle due nuove beneficiarie e in parte nella società scissa.

La ripartizione avverrà in primo luogo attribuendo a ciascun socio una quota di capitale corrente nella beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL che rispecchi il più possibile la suddivisione di ciascun Comune in base al numero di abitanti.

In secondo luogo, ai Comuni che non fanno parte della Provincia di Ferrara, non verranno riconosciute quote in nessuna delle due nuove beneficiarie C.M.V. RACCOLTA SRL e C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL.

Il valore economico residuo di ciascun socio verrà attribuito in quote della società scissa come stabilito e alla condizioni dell'art.2506, 2° comma del C.C.

La presente relazione si propone di illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2501 quinquies e 2506 ter del codice civile.

1. Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla scissione

Società scissa

C.M.V. SERVIZI SRL, società di diritto italiano, avente sede legale in Cento, Via Malamini n. 1, C.F. e P.IVA 01467410385, Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara N.R.I. C.C.I.A.A FE 01467410385, R.E.A. 170635 (Ferrara), Capitale sottoscritto e interamente versato di Euro 1.551.440,44.

Società beneficiarie costituende

- C.M.V. RACCOLTA SRL, con sede a CENTO (Ferrara), capitale sociale euro 100.000,00 e primo esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015, da iscriversi al Registro delle Imprese di Ferrara.
- C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL, con sede a CENTO (Ferrara), capitale sociale euro 50.000,00 e primo esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015, da iscriversi al Registro delle Imprese di Ferrara.

2. Motivazioni dell'operazione

L'operazione in esame consiste nella scissione parziale non proporzionale della "Società", mediante trasferimento del ramo aziendale comprendente il patrimonio (attività e passività) inerente il servizio di igiene ambientale come di seguito e nel progetto individuato, alla società di nuova costituzione CMV RACCOLTA SRL che, a fronte dell'acquisizione del patrimonio oggetto di scissione, assegnerà le proprie quote in maniera proporzionale al numero degli abitanti dei rispettivi Comuni, ad eccezione dei Comuni di Bondeno e Poggio Renatico di cui si dirà infra.

La seconda società beneficiaria, C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL, sarà oggetto del trasferimento del 100% della partecipazione di CMV Energia, nonché del patrimonio (attività e passività) inerente l'attività della discarica di Molino Boschetti (in Comune di S.Agostino); a fronte dell'acquisizione del patrimonio oggetto di scissione, assegnerà le proprie quote in maniera non proporzionale.

La società scissa CMV SERVIZI SRL, manterrà la partecipazione di A T.R. SRL, nonché i servizi prestati ai Comuni soci.

Le norme che regolano l'operazione sono quelle relative all'istituto della scissione di cui agli artt. 2506 e seguenti del Codice Civile.

Poiché la scissione è non proporzionale, ai sensi dell'art.2506-ter, è stato affidato l'incarico di cui l'art.2501-sexies per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, al Dott. Francesco Pietrogrande dell'ODCEC di Ferrara

La scissione sarà, inoltre, attuata assumendo a riferimento la situazione patrimoniale al 31/12/2014.

Le motivazioni che portano a proporre l'operazione in esame, oltre a quelle enunciate nel quadro introduttivo della presente relazione, sono generate dalle deliberazioni di ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (in seguito Agenzia), in particolare la deliberazione n.12/2014, dove l'Agenzia ha ritenuto l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a CMV servizi, non conforme ai requisiti di controllo analogo degli Enti Locali soci e della prevalenza dell'attività di servizio pubblico svolta in favore dei medesimi Enti Locali, con specifico riferimento ai profili statutari, evidenziando inoltre la necessità che si perfezionasse la cessione della quota societaria del Comune di Pieve di Cento e l'affidamento di un servizio pubblico (seppur diverso dal servizio di gestione dei rifiuti urbani) da parte del Comune di Castello d'Argile alla società partecipata.

ATERSIR ha ritenuto che il termine per l'adeguamento alla normativa europea degli affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentiti a CMV Servizi, in conformità a quanto evidenziato nel procedimento di verifica condotto dal Consiglio d'Ambito ai sensi della deliberazione 36/2013 e delle successive nn. 11, 12 e 13 del marzo 2014 debba intendersi prorogato al 30/9/2015 sulla base dell'art.3 bis, comma 6 bis, del D.L. n. 138/2011, in combinato disposto con l'art. 172, comma 1, del

D.Lgs n.152/2006 in quanto disposizione di legge compatibile con il settore dei rifiuti urbani nella parte in cui proroga a quella data la cessazione degli affidamenti non conformi alla disciplina pro-tempore vigente (e nella fattispecie non conformabili, ai quali in via interpretativa si ritiene di dover aggiungere gli affidamenti rispetto ai quali sia ancora possibile rimuovere gli elementi di contrarietà alla disciplina europea).

Con nota del 30/4/2015 inviata ad ATERSIR via PEC, la Società C.M.V. SERVIZI SRL ha provveduto a trasmettere i Piani Operativi di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, deliberati dai Comuni soci ai sensi dell'art.1, comma 612, della Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015), con particolare riferimento al progetto di unificazione delle attività collegate al servizio gestione rifiuti urbani con la società AREA SP

In data 7/7/2014 si è svolto, presso gli uffici dell'Agenzia, in merito alle misure necessarie a garantire la conformità dell'affidamento alla normativa comunitaria, come da verbale conservato agli atti, anche sulla base di quanto anticipato da CMV con nota Prot. n.CDAGP20140039/U del 19/6/2014 (acquisita al protocollo dell'Agenzia n.AT/2014/2769 del 20/6/2014).

Per quanto sopra premesso, l'Agenzia, in data 30/4/2015 ha deliberato di ritenere che le proposte di modifica statutaria in merito alla *governance* societaria, approvate nell'Assemblea Soci di CMV SERVIZI SRL, sono coerenti al controllo analogo degli Enti locali soci nei confronti del soggetto direttamente partecipato, evidenziando in ogni caso, nei confronti di CMV e dei Comuni soci, la necessità di perfezionare l'approvazione delle nuove disposizioni statutarie mediante deliberazione di Assemblea Straordinaria dei soci entro il 30/9/2015, pena la cessazione dell'affidamento del servizio alla medesima data. La detta Assemblea Straordinaria si è tenuta in data 24/6/2015 ed è in via di trasmissione all'Agenzia.

Nella medesima deliberazione di ATERSIR del 30/4/2015, si determinava nei confronti di CMV Servizi e dei Comuni soci, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del D.L. n.179/2012, la necessità di dar seguito a quanto disposto nei Piani Operativi di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie approvate dai Comuni soci, entro il termine del 30/9/2015, pena la cessazione dell'affidamento del servizio d'igiene ambientale, assentito a CMV, alla medesima data di cui sopra ed inoltre di dar seguito alle deliberazioni dei Consigli dei Comuni soci recanti approvazione del progetto di scissione societaria, contenuto nei medesimi Piani Operativi.

3. Criteri di determinazione del rapporto di concambio.

La scissione proposta dal presente progetto prevede un criterio di assegnazione delle quote non proporzionale, per cui a ciascun socio, verranno attribuite delle quote nelle società partecipanti alla scissione in una percentuale differente da quella originariamente detenute nella società scindenda; allo stesso modo anche le partecipazioni nella futura società scissa possono essere diverse dalla partecipazione iniziale nella scindenda e, infine, ad alcuni soci non saranno attribuite quote in alcune delle società beneficiarie, procedendosi in tal caso a conguaglio con partecipazioni di altre società partecipanti alla scissione, ivi inclusa la scissa.

I soci, ad ogni modo, non hanno proceduto alla determinazione di alcun conguaglio in denaro ritenendo congrua la ripartizione ed il relativo controvalore di quote delle società beneficiarie o scissa ricevute.

4. Difficoltà di valutazione del rapporto di concambio.

C.M.V. SERVIZI SRL svolge una serie di attività, direttamente o a mezzo delle proprie società controllate, estremamente articolate e in alcuni casi disomogenee, che non permettono di adottare

un unico criterio di valutazione secondo le tecniche ordinarie di economia aziendale, per la determinazione del valore economico della società.

Tale difficoltà nasce dal fatto che alcune di dette attività, a causa della loro natura e per effetto di disposizione di legge, sono rivolte esclusivamente ai Soci e sono quindi assenti dal mercato.

La maggior parte di queste attività, e in principale luogo quelle gestite direttamente dalla Società, non possono generare utili ma soltanto pareggio di bilancio in quanto il loro fine è quello di rendere servizi efficienti, economici ed efficaci verso i proprio soci e i relativi cittadini.

Nessuna prospettiva sul futuro e sulle possibili previsioni di ampliamento è possibile fare se non quella legata agli affidamenti in house che i soci intendono concedere o mantenere.

In base a tali osservazioni sono stati adottati i seguenti criteri:

a) Per le attività gestite direttamente da C.M.V. SERVIZI SRL sono stati assunti i " *valori effettivi*" degli elementi attivi e passivi, ovvero il valore del patrimonio " rettificato" valutando le attività a valori correnti ed escludendo le attività immateriali non trasferibili e non suscettibili di esecuzione forzata; in tale ottica sono stati stralciati gli oneri, spese e costi pluriennali capitalizzati contabilmente nell'attivo, ad eccezioni di quello che evidenziano un valore d'uso realizzabile nel futuro come i software ed altri oneri ad utilità futura. Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al valore mediano (costo storico + valore residuo/2); per alcune categorie il suddetto valore è stato ulteriormente ridotto in relazione all'obsolescenza e alla particolarità della categoria. (cassonetti, attrezzature varie e autocarri). I contratti di leasing immobiliare sono stati valutati al valore corrente di mercato decurtato del debito residuo verso il locatore. I crediti sono stato valutati al valore contabile in quanto già rettificati in sede di bilancio da svalutazioni ed accantonamenti.

b) La partecipazione in A TUTTA RETE SRL è stata valutata al valore contabile: detta società risulta gravata da un consistente indebitamento per cui i flussi di cassa che realizza sono a totale copertura dei costi e degli impegni finanziari assunti. Il valore di detta società è quindi rappresentato dagli assets dell'attivo che, ancorché classificati nelle immobilizzazioni immateriali, costituiscono crediti certi a lungo termine che si renderanno liquidi ed esigibili al termine delle singole concessioni.

c) La partecipazione in C.M.V. ENERGIA SRL società svolgente attività a libero mercato e in regime di concorrenza, risulta essere pressoché priva di attivo materiale immobilizzato; è stata valutata al valore contabile a cui è stato aggiunto il valore dell'avviamento. Per la determinazione di detta componente si è fatto riferimento ad un'analisi di mercato/valutazione effettuata nel luglio 2014 da Utiliteam: partendo pertanto da tale elaborato alla luce della situazione contingente, l'avviamento è stato valutato in € 7.700.000.

d) Alla sommatoria così determinata e ai fini di un'ottica prudenziale, è stato appostato un generico "fondo rischi vari e futuri" che, date le dimensioni della Società, è stato valutato in € 500.000.

Alla luce di cui sopra il valore corrente, ai fini del concambio di C.M.V. SERVIZI SRL, è stato valutato pari a **€ 15.905.000,00**

5. Criteri di distribuzione delle quote

Il patrimonio netto contabile ammonta a € 7.735.579, esso risulta così ripartito:

Cento	€ 6.433.600,16	83,17%
Vigarano	€ 481.563,89	6,22%
Mirabello	€ 409.074,82	5,29%
Pieve Cento	€ 120.836,78	1,56%
S.Agostino	€ 103.004,57	1,33%
Bondeno	€ 83.453,07	1,08%
Castello	€ 74.129,34	0,96%
Poggio R.	€ 14.958,19	0,19%
Goro	€ 14.958,19	0,19%
TOTALE	€ 7.735.579,00	100%

La scissione proposta dal presente progetto prevede un criterio di assegnazione delle quote non proporzionale, per cui a ciascun socio o ad alcuni di essi verranno attribuite delle quote nelle società partecipanti alla scissione in una percentuale differente da quelle originariamente detenute nella società stessa. In particolare il valore complessivo delle quote della Società scindenda, detenuto da ciascun socio e determinato a valori correnti di concambio, verrà distribuito in modo diverso tra le due beneficiarie e la società scissa, ma sempre nel rispetto del valore economico della quota detenuta nella scissa ante scissione.

Premesso che il valore corrente di concambio della scissa è stato valutato pari a € 15.905.000,00, il valore corrente di ciascun Comune Socio ante scissione, nel rispetto delle percentuali di capitale attualmente detenuto, è il seguente:

Comuni Soci	Valore corrente	Percentuale
Cento	13.228.188,50	83,17%
Vigarano Mainarda	990.881,50	6,23%
Mirabello	841.374,50	5,29%
Pieve di Cento	248.118,00	1,56%
Sant'Agostino	211.536,50	1,33%
Bondeno	171.774,00	1,08%
Castello D'Argile	152.688,00	0,96%
Poggio Renatico	30.219,50	0,19%
Goro	30.219,50	0,19%
TOTALE	15.905.000,00	100,00

In via prioritaria a ciascun socio verrà attribuito una quota del patrimonio della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL che rispetti nel modo più fedele possibile il rapporto tra i cittadini residenti in ciascun Comune.

A tal fine si fa presente che due Comuni Soci, e precisamente il Comune di Pieve di Cento e il Comune di Castello D'Argile, hanno deciso di non partecipare nella società beneficiaria che si occuperà della raccolta anche perché non appartenenti alla Provincia di Ferrara, individuato da

Atersir come bacino di utenza ottimale per l'assegnazione del servizio di raccolta secondo lo schema in house, né parteciperanno all'altra beneficiaria C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL.

Infine, il Comune di Goro, essendo già socio di Area Spa, già partecipa in quella compagine sociale al bacino di utenza individuato da Atersir, per cui non è necessario né utile che a detto Comune venga assegnata una quota della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL.

Premesso che l'art.2506 comma 2 stabilisce che *“è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della scissa”*, si è convenuto di attuare un rapporto di concambio paritario (1:1); le compagini sociali delle società partecipanti alla scissione, saranno le seguenti:

Comuni Soci	C.M.V. RACCOLTA SRL	Percentuale
Cento	406.841,20	50,98%
Vigarano Mainarda	87.148,40	10,92%
Mirabello	37.910,00	4,75%
Pieve di Cento		
Sant'Agostino	79.655,60	9,98%
Bondeno	161.949,60	20,29%
Castello D'Argile		
Poggio Renatico	24.578,10	3,08%
Goro		
TOTALE	798.082,90	100,00

Posto ciò come condizione essenziale, la ripartizione delle quote di patrimonio a valori correnti della scissa a favore dei singoli Comune Soci nell'ambito delle due società beneficiarie e, per la parte che rimarrà nella scissa, dopo la scissione, sarà la seguente:

Comuni Soci	Valore corrente Ante scissione	%	C.M.V. RACCOLTA SRL beneficiaria	%
Cento	13.228.188,50	83,17%	406.841,20	50,98%
Vigarano Mainarda	990.881,50	6,23%	87.148,40	10,92%
Mirabello	841.374,50	5,29%	37.910,00	4,75%
Pieve di Cento	248.118,00	1,56%		
Sant'Agostino	211.536,50	1,33%	79.655,60	9,98%
Bondeno	171.774,00	1,08%	161.949,60	20,29%
Castello D'Argile	152.688,00	0,96%		
Poggio Renatico	30.219,50	0,19%	24.578,10	3,08%
Goro	30.219,50	0,19%		
TOTALE	15.905.000,00	100,00	798.082,90	100

Comuni Soci	Valore corrente Ante scissione	%	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL beneficiaria	%	C.M.V. SERVIZI SRL scissa	%
Cento	13.228.188,50	83,17 %	8.259.599,40	88,14 %	4.561.747,90	79,53%
Vigarano Mainarda	990.881,50	6,23%	529.461,50	5,65%	374.271,60	6,53%
Mirabello	841.374,50	5,29%	566.945,50	6,05%	236.519,00	4,12%
Pieve di Cento	248.118,00	1,56%			248.118,00	4,33%
Sant'Agostino	211.536,50	1,33%	3.748,40	0,04%	128.132,50	2,23%
Bondeno	171.774,00	1,08%	3.748,40	0,04%	6.076,00	0,11%
Castello D'Argile	152.688,00	0,96%			152.688,00	2,66%
Poggio Renatico	30.219,50	0,19%	3.748,40	0,04%	1.893,00	0,03%
Goro	30.219,50	0,19%	3.748,40	0,04%	26.471,10,10	0,46%
TOTALE	15.905.000,00	100,00	9.371.000,00	100	5.735.917,10	100%

Dal seguente riparto di scissione emerge che nella beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL il Comune di Poggio Renatico avrà una quota da concambio pari a € 24.578,10 pari al 3,08% dal patrimonio complessivo.

Poiché detto Comune, per rispettare la proporzionalità con il numero degli abitanti deve partecipare al capitale della società con una quota del 12,56%, dovrà sottoscrivere un aumento del capitale sociale nella beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL, pari a € 87.457,10, di modo che la sua quota di patrimonio corrente di concambio sarà pari a € 112.035,20, pari a sua volta al 12,56% del patrimonio complessivo di C.M.V. RACCOLTA SRL.

Sempre dal riparto di scissione emerge che nella beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL il Comune di Bondeno avrà una quota da concambio di a € 161.949,60 pari al 20,29% dal patrimonio complessivo.

A seguito dell'aumento di capitale sociale dedicato al Comune di Poggio Renatico, si verrebbe ad alterare la sua quota di partecipazione, che si ridurrebbe dal 20,29% al 18,28%, leggermente inferiore quindi alla percentuale del 18,88% necessaria per mantenere l'esatta corrispondenza tra partecipazione al capitale e numero di abitanti.

Presupponendo anche la sua permanenza sia nella beneficiaria C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL sia nella scissa, detto Comune dovrà sottoscrivere un aumento del capitale sociale della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL, pari a € 6.460,00, di modo che la sua quota di patrimonio corrente di concambio sarà di a € 168.409,60 pari a sua volta al 18,88% del patrimonio complessivo di C.M.V. RACCOLTA SRL.

Il contesto generale dell'operazione prevede e quindi comporta che i Soci, deliberino altresì, in un momento successivo all'atto di scissione, un aumento del capitale sociale della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL, pari a € 93.917,10 da attribuirsi in parte a capitale sociale ed in parte a riserva da sovrapprezzo, aumento che sarà riservato esclusivamente al Comune di Bondeno per € 6.460,00 e al Comune di Poggio Renatico per € 87.457,10, con contestuale rinuncia al diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci.

Tale aumento di capitale sociale, per l'ammontare sopra descritto, potrà essere effettuato mediante conferimento in denaro o in natura con beni di gradimento della Società beneficiaria; in tal caso a garanzia dei terzi e dei Soci, dovrà essere prodotta perizia di stima ai sensi di legge.

A seguito di quest'ultimo passaggio la compagine sociale a regime della beneficiaria C.M.V. RACCOLTA SRL sarà la seguente:

Comuni Soci	C.M.V. RACCOLTA SRL	Percentuale
Cento	406.841,20	45,61%
Vigarano Mainarda	87.148,40	9,77%
Mirabello	37.910,00	4,25%
Pieve di Cento		
Sant'Agostino	79.655,60	8,93%
Bondeno	168.409,60	18,88%
Castello D'Argile		
Poggio Renatico	112.035,20	12,56%
Goro		
TOTALE	892.000,00	100,00

I Soci inoltre, acconsentendo alla ripartizione delle quote nelle società partecipanti alla scissione e nelle percentuali indicate nelle tabelle sopra stanti, non procederanno alla determinazione di alcun conguaglio in denaro, ritenendo congrua la ripartizione ed il relativo controvalore di quote ricevute in tutte od in alcune sole delle società partecipanti alla scissione.

Si precisa, infine, che il valore del Patrimonio Netto contabile alla data del 31/12/14 della società scissa e nelle sue controllate, sarà soggetto a sicure variazioni considerando che gli effetti, anche contabili, della scissione decorreranno con l'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese e conseguentemente il patrimonio netto sarà influenzato dal risultato di gestione intercorrente tra la data della situazione patrimoniale di scissione (31/12/14) e la data di decorrenza effettiva della stessa scissione.

A tal riguardo si segnala che nell'assemblea del 24/06/2015 di approvazione del bilancio della controllata C.M.V. ENERGIA SRL, i soci hanno deliberato la distribuzione dell'utile di esercizio e di riserva straordinaria per complessivi € 2.000.000,00. In relazione a ciò il patrimonio netto contabile di C.M.V. ENERGIA SRL, che confluirà nella beneficiaria C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL, verrà ridotto di € 2.000.000 e in tal misura verrà incrementato l'attivo di C.M.V. SERVIZI SRL scissa. Di tale operazione se ne è tenuto conto in sede di determinazione del valore di concambio.

L'operazione in esame consiste, come già precisato, nella scissione parziale non proporzionale della Società scissa in due costituende società beneficiarie alle quali verranno "trasferiti" gli elementi patrimoniali di cui al successivo punto 9.

Le comunicazioni da effettuare al competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art.2470 del codice civile, necessarie per recepire, in riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla scissione, le nuove compagini sociali risultanti dall'attuazione del rapporto di concambio di cui al precedente punto 3, verranno effettuate una volta che la scissione avrà avuto effetto ai sensi dell'art.2506 quater, comma 1 del codice civile.

Ai sensi dell'art.2506-bis, 4° del c.c., prevedendo la presente scissione una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, si stabilisce che

la Società scissa si impegnerà ad acquistare le quote degli eventuali soci dissenzienti, al corrispettivo stabilito e determinato con i criteri previsti per il recesso.

Ai sensi dell'art.2501-sexies è stato conferito l'incarico al Dott. Francesco Pietrogrande, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara per redigere la relazione dell'esperto in merito alla congruità del rapporto di concambio, come richiamato dall'art.2501-sexies del c.c.

6. Valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società scissa e alle società beneficiarie.

In base ai criteri enunciati nel paragrafo 4, il valore effettivo del patrimonio della società scindenda C.M.V. SERVIZI SRL è pari a € 8.205.000,00.

Esso è stato determinato stornando gli elementi immateriali non trasferibili e non suscettibili di esecuzione forzata e quindi anche l'avviamento.

In relazione a ciò, il valore effettivo di cui all'art.2506 – ter, verrà attribuito alle società partecipanti alla scissione nel seguente modo:

Comuni Soci	Valore effettivo Ante scissione	%	C.M.V. RACCOLTA SRL beneficiaria	%
Cento	6.824.098,50	83,17%	406.841,20	50,98%
Vigarano Mainarda	511.171,50	6,23%	87.148,40	10,92%
Mirabello	434.044,50	5,29%	37.910,00	4,75%
Pieve di Cento	127.998,00	1,56%		
Sant'Agostino	109.126,50	1,33%	79.655,60	9,98%
Bondeno	88.614,00	1,08%	161.949,60	20,29%
Castello D'Argile	78.768,00	0,96%		
Poggio Renatico	15.589,00	0,19%	24.578,10	3,08%
Goro	29.326,00	0,19%		
TOTALE	8.205.000	100,00	798.082,90	100

Comuni Soci	Valore effettivo Ante scissione	%	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL beneficiaria	%	C.M.V. SERVIZI SRL scissa	%
Cento	6.824.098,50	83,17%	1.472.819,40	88,14%	4.561.747,90	79,53%
Vigarano Mainarda	511.171,50	6,23%	94.411,50	5,65%	374.271,60	6,53%
Mirabello	434.044,50	5,29%	101.095,50	6,05%	236.519,00	4,12%
Pieve di Cento	127.998,00	1,56%			248.118,00	4,33%
Sant'Agostino	109.126,50	1,33%	668,40	0,04%	128.132,50	2,23%
Bondeno	88.614,00	1,08%	668,40	0,04%	6.076,00	0,11%
Castello D'Argile	78.768,00	0,96%			152.688,00	2,66%
Poggio Renatico	15.589,00	0,19%	668,40	0,04%	1.893,00	0,03%
Goro	29.326,00	0,19%	668,40	0,04%	26.471,10,10	0,46%
TOTALE	8.205.000	100,00	1.671.000	100	5.735.917,10	100%

I **valori contabili** che verranno ripartiti alla varie società, sono i seguenti:

C.M.V. RACCOLTA SRL

ATTIVITA'		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	
A) Crediti vs. soci per vers. ancora dovuti		A) Patrimonio netto	
		I - Capitale	100.000
B) Immobilizzazioni		IV - Riserva legale	12.981
I - Immobilizzazioni immateriali	2.936.946	VII - Altre riserve	685.112
II - Immobilizzazioni materiali	1.387.617	TOTALE PATRIMONIO NETTO	798.093
III - Immobilizzazioni finanziarie		C) Trattamento fine rapp. lav. subordinato	262.618
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.324.563		
		D) Debiti	
C) Attivo circolante		4. Debiti verso banche	
I - Rimanenze	116.071	a) banche c/c passivo	4.861.395
II - Crediti		c) mutui passivi bancari	1.115.126
1. Verso clienti	6.601.507	d) altri debiti verso banche	
2. Verso imprese controllate		totale debiti verso banche	5.976.521
4.bis Crediti tributari		7. Debiti verso fornitori	4.136.253
4.ter Imposte anticipate	686.663	9. Debiti verso imprese controllate	
5. Verso altri		12. Debiti tributari	
Totale crediti	7.288.170	13. Debiti verso Ist. di Previdenza e sicurezza soc.	
III Attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni		14. Altri debiti	298.930
IV - Disponibilità liquide	278.340	TOTALE DEBITI	10.411.704
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.682.581		
		e) Ratei e risconti passivi	627.169
D) Ratei e risconti attivi	92.440		
TOTALE ATTIVITA'	12.099.584	TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	12.099.584

C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL

ATTIVITA'		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	
A) Crediti vs. soci per vers. ancora dovuti		A) Patrimonio netto	
		I - Capitale	50.000
B) Immobilizzazioni		IV - Riserva legale	3.346
I - Immobilizzazioni immateriali		VII - Altre riserve	152.398
Totale immobilizzazioni immateriali		VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	
II - Immobilizzazioni materiali		TOTALE PATRIMONIO NETTO	205.743
2. Terreni e fabbricati	949.780		
Totale immobilizzazioni materiali	949.780	B) Fondi per rischi ed oneri	1.461.697
III - Immobilizzazioni finanziarie	423.000		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.372.780	C) Trattamento fine rapp. lav. subordinato	-136
C) Attivo circolante		D) Debiti	
I - Rimanenze		4. Debiti verso banche	
II - Crediti		a) banche c/c passivo	188.115
1. Verso clienti	198.216	c) mutui passivi bancari	480.000
2. Verso imprese controllate	694.045	d) altri debiti verso banche	
4.bis Crediti tributari		totale debiti verso banche	668.115
4.ter Imposte anticipate		7. Debiti verso fornitori	222.031
5. Verso altri		9. Debiti verso imprese controllate	271.706
Totale crediti	892.261	12. Debiti tributari	
III Attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni		13. Debiti verso Ist. di Previdenza e sicurezza soc.	
IV - Disponibilità liquide	469.762	14. Altri debiti	50.279
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.362.023	TOTALE DEBITI	1.212.131
D) Ratei e risconti attivi	144.633	e) Ratei e risconti passivi	
TOTALE ATTIVITA'	2.879.436	TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.879.436

C.M.V. SERVIZI SRL

ATTIVITA'		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	
A) Crediti vs. soci per vers. ancora dovuti		A) Patrimonio netto	
		I - Capitale	1.401.440
B) Immobilizzazioni		IV - Riserva legale	40.992
I - Immobilizzazioni immateriali	10.1. 633.082	VII - Altre riserve	904.582
II - Immobilizzazioni materiali	822.426	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	173.217
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.283.498	TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.520.232
1. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.739.006	B) Fondi per rischi ed oneri	204.698
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze	4.404	C) Trattamento fine rapp. lav. subordinato	12.582
II - Crediti		D) Debiti	
1. Verso clienti	566.511	4. Debiti verso banche	
2. Verso imprese controllate	1.196.698	a) banche c/c passivo	979.809
4.bis Crediti tributari	619.472	c) mutui passivi bancari	32.168
4.ter Imposte anticipate	200.971	d) altri debiti verso banche	
5. Verso altri	40.695	totale debiti verso banche	1.011.977
Totale crediti	2.624.347	7. Debiti verso fornitori	1.208.989
III Attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni		9. Debiti verso imprese controllate	148.255
IV - Disponibilità liquide	71.911	12. Debiti tributari	780.246
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.700.662	13. Debiti verso Ist. di Previdenza e sicurezza soc.	190.378
		14. Altri debiti	227.590
D) Ratei e risconti attivi	305.008	TOTALE DEBITI	3.567.435
		e) Ratei e risconti passivi	439.728
TOTALE ATTIVITA'	6.744.676	TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	6.744.674

Cento (FE) 29/06/2015

C.M.V. SERVIZI SRL
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ivana Rag.Montanari

Allegato n. 2

CMV SERVIZI SRL

Codice fiscale 01467410385 – Partita iva 01467410385
VIA BALDASSARRE MALAMINI N.1 - 44042 CENTO FE
Numero R.E.A 170635
Registro Imprese di FERRARA n. 01467410385
Capitale Sociale € 1.551.440,44 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	33.544	71.184
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	59.202	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	3.477.282	2.870.213
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.570.028	2.941.397
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	1.297.523	1.994.692
2) Impianti e macchinario	108.150	85.967
3) Attrezzature industriali e commerciali	972.313	1.042.188
4) Altri beni	781.837	831.346
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.159.823	3.954.193
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		

1) Partecipazioni in:

<i>a) imprese controllate</i>	2.639.873	2.639.873
<i>b) imprese collegate</i>	39.100	39.100

1 TOTALE Partecipazioni in: 2.678.973 2.678.973

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:

<i>d) Crediti verso altri</i>		
<i>d2) esigibili oltre es. succ.</i>	27.525	27.525

d TOTALE Crediti verso altri 27.525 27.525

2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso: 27.525 27.525

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.706.498 2.706.498

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.436.349 9.602.088

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) materie prime, suss. e di cons.	120.475	9.645
3) lavori in corso su ordinazione	0	120.117

I TOTALE RIMANENZE 120.475 129.762

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	7.366.234	12.997.006
--	-----------	------------

1 TOTALE Clienti: 7.366.234 12.997.006

2) Imprese controllate:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.650.742	2.406.680
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	240.000	300.000

2 TOTALE Imprese controllate: 1.890.742 2.706.680

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	372.043	410.497
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	247.429	269.845

4-bis TOTALE Crediti tributari 619.472 680.342

4-ter) Imposte anticipate

b) esigibili oltre esercizio successivo 887.634 921.225

4-ter TOTALE Imposte anticipate 887.634 921.225

5) Altri (circ.):

a) esigibili entro esercizio successivo 40.695 542.741

5 TOTALE Altri (circ.): 40.695 542.741

II TOTALE CREDITI VERSO: 10.804.777 17.847.994

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 818.170 298.797

3) Danaro e valori in cassa 1.843 2.869

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 820.013 301.666

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 11.745.265 18.279.422

D) RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti

a) Ratei attivi 100 17.440

b) Altri risconti attivi 541.981 366.208

2 TOTALE Ratei e risconti 542.081 383.648

D TOTALE RATEI E RISCONTI 542.081 383.648

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 21.723.695 28.265.158

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO **31/12/2014** **31/12/2013**

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 1.551.440 1.551.440

II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 280.886 280.886

III) Riserve di rivalutazione 949.238 949.238

IV) Riserva legale 57.320 44.200

V) Riserve statutarie 0 0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	511.967	362.694
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	0	1
VII TOTALE Altre riserve:	511.967	362.695
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	173.217	262.393
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	173.217	262.393
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.524.068	3.450.852
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	0	6.875
3) Altri fondi	1.666.395	1.960.927
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.666.395	1.967.802
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	275.064	285.637
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	6.029.319	8.635.669
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.627.294	1.113.524
4 TOTALE Debiti verso banche	7.656.613	9.749.193
6) Acconti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	18.778
6 TOTALE Acconti	0	18.778
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	5.567.273	7.338.958
7 TOTALE Debiti verso fornitori	5.567.273	7.338.958
9) Debiti verso imprese controllate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	419.961	1.168.236

9 TOTALE Debiti verso imprese controllate	419.961	1.168.236
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	534.818	(549.413)
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	245.428	0
12 TOTALE Debiti tributari	780.246	(549.413)
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	190.378	171.006
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	190.378	171.006
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	573.827	3.568.071
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	2.973	5.973
14 TOTALE Altri debiti	576.800	3.574.044
D TOTALE DEBITI	15.191.271	21.470.802
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	72.768	128.258
<i>b) Altri risconti passivi</i>	994.129	961.807
2 TOTALE Ratei e risconti	1.066.897	1.090.065
E TOTALE RATEI E RISCONTI	1.066.897	1.090.065
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	21.723.695	28.265.158

CONTI D' ORDINE	31/12/2014	31/12/2013
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
1) Fidejussioni:		
<i>a) favore di imprese controllate</i>	0	6.050.000
1 TOTALE Fidejussioni:	0	6.050.000
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	0	6.050.000

2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER

2) Beni di terzi presso di noi :

c) in leasing 4.859.109 5.011.109

2 TOTALE Beni di terzi presso di noi : 4.859.109 5.011.109

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE 4.859.109 5.011.109

TOTALE CONTI D' ORDINE 4.859.109 11.061.109

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
-----------------	------------	------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.949.616 16.939.728

3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione (120.117) 120.117

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in c/esercizio 202.024 100.089

b) Altri ricavi e proventi 777.196 834.042

5 TOTALE Altri ricavi e proventi 979.220 934.131

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 17.808.719 17.993.976

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci 956.473 1.217.098

7) per servizi 9.482.500 9.902.255

8) per godimento di beni di terzi 668.984 627.938

9) per il personale:

a) salari e stipendi 3.103.868 3.066.513

b) oneri sociali 1.018.804 1.160.866

c) trattamento di fine rapporto 148.499 9.027

e) altri costi 19.665 83.106

9 TOTALE per il personale: 4.290.836 4.319.512

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. immobilizz. immateriali 277.592 330.637

<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	511.759	500.979
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	0	399.737
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	0	399.737
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	789.351	1.231.353
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(110.830)	(1.115)
12) accantonamenti per rischi	70.154	25.905
14) oneri diversi di gestione	714.287	697.094
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	16.861.755	18.020.040
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	946.964	(26.064)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni in:		
<i>a) imprese controllate</i>	0	500.000
15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	0	500.000
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d1) da imprese controllate</i>	16.668	0
<i>d4) da altri</i>	18.083	24.456
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	34.751	24.456
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	34.751	24.456
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	429.078	423.387
<i>f) altri debiti</i>	27.342	11.055
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	129.904	82.766
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	586.324	517.208
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(551.573)	7.248
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	2.747	287.742
---	-------	---------

20 TOTALE Proventi straordinari	2.747	287.742
--	-------	---------

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	2.747	287.742
---	-------	---------

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	398.138	268.926
--	---------	---------

22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate

<i>a) imposte correnti</i>	198.204	162.708
----------------------------	---------	---------

<i>b) imposte differite</i>	(6.874)	(33.321)
-----------------------------	---------	----------

<i>c) imposte anticipate</i>	(33.591)	122.854
------------------------------	----------	---------

22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	224.921	6.533
--	---------	-------

23) Utile (perdite) dell'esercizio	173.217	262.393
---	---------	---------

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Cento (FE), 29/06/2015

Allegato n. 3

Statuto della società a responsabilità limitata

"C.M.V. SERVIZI S.R.L."

Articolo 1 – Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "C.M.V. SERVIZI S.R.L." retta dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – Sede e Durata

2.1 La società ha sede in Cento (FE).

La società ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, recapiti, uffici, magazzini e depositi a norma di legge.

2.2 La durata della società è fissata fino al 31(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

2.3 Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società si intende eletto nel luogo risultante dall'iscrizione al Registro Imprese.

Articolo 3 – Oggetto

3.1 La società è costituita ed opera nel rispetto del modello *in house providing* descritto nell'ordinamento europeo ed interno. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato con cui i soci, in base ad apposite delibere, intendono produrre beni e servizi finalizzati alla loro attività, negli ambiti specifici del presente articolo.

3.2 La società ha per oggetto:

- l'erogazione di ogni servizio pubblico concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, derattizzazione e antilarvali, i trattamenti antiparassitari del verde, la pulizia dei mercati, lo smaltimento delle carni infette;

- la realizzazione e la gestione di opere ed impianti per il servizio pubblico di teleriscaldamento o la produzione combinata di calore ed energia elettrica, ai fini della distribuzione di calore per uso domestico e/o industriale;
- la prestazione agli enti locali soci di servizi in materia di risparmio energetico e relativi controlli, finalizzati all'ottimale gestione dei servizi pubblici locali affidati;
- l'installazione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo di centrali termiche, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo, quali attività finalizzate all'ottimale gestione dei servizi pubblici locali affidati;
- la progettazione, attuazione e la gestione di opere di urbanizzazione, ivi compresi i Cimiteri, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo, compresi quelli telematici e di pubblica illuminazione, finalizzati all'ottimale gestione dei servizi pubblici locali affidati;
- la gestione del servizio strade e aree pubbliche e private ad uso pubblico compresi i servizi di sgombero neve e di spandimento prodotti antigelivi;
- servizi di elaborazione, trattamento e gestione dati, anche a mezzo di strumenti informatici, finalizzati all'ottimale gestione dei servizi pubblici affidati dagli enti soci e dalle società del gruppo;
- la gestione di patrimoni immobiliari pubblici, ivi compreso i servizi di *global service* finalizzati all'ottimale gestione dei servizi pubblici affidati dagli enti soci e dalle società del gruppo.

3.3 Per conseguire l'oggetto sociale la società potrà, in via secondaria, assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in aziende commerciali o industriali, in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o affine e comunque connesso con il proprio e comunque non per svolgere attività di intermediazione delle stesse. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali anche a terzi, con esclusione delle attività riservate dalle leggi n.1/1991 e 197/1991 e dal D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni e di ogni attività di

raccolta del risparmio presso il pubblico.

Articolo 3-bis – Contratti di Servizio

3bis.1 I servizi che la società eroga ai propri soci sono oggetto di appositi contratti, di durata anche pluriennale, approvati dai competenti organi dei Comuni soci.

3bis.2 I contratti di servizio devono prevedere, fatto salvo quanto stabilito da specifiche norme di legge in relazione a particolari servizi o attività, i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, consistenti, in particolare:

- a) in sistemi di verifica costante dello sviluppo delle attività affidate, anche sotto il profilo qualitativo;
- b) in relazioni periodiche di sintesi sullo sviluppo delle attività, finalizzate a consentire agli enti soci l'eventuale adeguamento del piano industriale (business plan);
- c) in confronti tecnici periodici o determinati da specifiche esigenze, finalizzati ad adeguare alle esigenze dei Comuni soci lo sviluppo delle attività della società.

3bis.3 Le verifiche condotte dai Comuni soci sulle attività oggetto dei contratti di servizio e sul rispetto dei relativi livelli o standard prestazionali costituiscono anche strumento esplicativo di controllo analogo a quello esercitato dai Comuni stessi sui servizi da essi gestiti direttamente, in correlazione alle misure previste dal successivo art. 6.

Articolo 4 – Capitale Sociale e Quote

4.1 Il capitale sociale è di euro 1.401.440,44 (unmilionequattrocentoquaranta virgola quarantaquattro).

4.2 La ripartizione delle quote tra i Comuni soci è definita e mantenuta nel rispetto delle norme di legge vigenti che disciplinano i rapporti tra soci pubblici in società a capitale pubblico.

4.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice civile, possono essere conferiti nel capitale sociale anche beni in natura, crediti e, in generale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione

economica. In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. Spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile.

4.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo del Codice civile, in previsione dell'Assemblea ivi indicata, può essere omesso. La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice civile. Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

4.5 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo di amministrazione, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi, sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le somme possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'articolo 2467 del Codice civile.

4.6 Al fine di assicurare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio da parte dei Comuni soci di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in rapporto a quanto previsto dall'ordinamento comunitario in materia di affidamenti secondo il modulo *in house providing*, il capitale sociale è permanentemente detenuto in modo totale da amministrazioni pubbliche o da soggetti ad esse assimilabili in base agli stessi principi dell'ordinamento comunitario. In caso di cessione di quote, questa può avvenire solo tra i soci della società o ad altre amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili. Le quote sono trasferibili anche a terzi,

purché il nuovo socio sia un soggetto pubblico, ai sensi del comma 4.3, e le quote corrispondano al principio di ripartizione definito dal precedente comma 4.2.

Nel caso di cessione di quote, viene riconosciuto agli altri soci, in misura proporzionale alle loro rispettive partecipazioni, il diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione che deve effettuare il socio che desidera procedere alla vendita. Tale comunicazione dovrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione del prezzo e dell'identità della persona disposta all'acquisto. Entro il suddetto termine i soci, che intendono esercitare il diritto di prelazione alle condizioni di cui all'offerta dovranno darne comunicazione mediante lettera raccomandata. Essi devono acquisire le quote in modo tale da conservare la ripartizione delle stesse secondo il criterio indicato nel precedente comma 4.2.

In ogni caso il diritto di prelazione, comunque esercitato, dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita: pertanto qualora taluno non eserciti tale diritto, la sua quota si accrescerà agli altri soci che abbiano dichiarato di volerne approfittare; qualora invece il diritto stesso fosse esercitato complessivamente solo per parte della quota, non avrà alcun effetto. Nel caso in cui nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata nessuno dei soci abbia manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, questo si intende rinunciato ed il socio, che desidera procedere alla vendita potrà farlo liberamente alle condizioni già offerte purché la vendita abbia luogo nel termine di tre mesi dall'offerta.

Le quote non potranno essere mai costituite in pegno senza il consenso scritto degli altri soci.

Articolo 4-bis – Soggezione ad Attività di Direzione e Controllo

4bis.1 La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento degli enti soci negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice civile.

Articolo 5 – Recesso

5.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento del tipo di società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma del Codice civile;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 del Codice civile, qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

5.2 Il diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

5.3 I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, del Codice civile.

5.4 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre sessanta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sessanta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve

essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Una volta esercitato il diritto di recesso, l'Assemblea ridetermina la ripartizione delle quote in capo ai soci rimasti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 4.2, mediante acquisto della partecipazione del recedente da parte degli altri soci in misura proporzionale alle loro partecipazioni oppure da parte di altra amministrazione pubblica o di altro soggetto ad essa assimilabile.

5.5 Fatte salve le cause individuate dalla legge e dai precedenti commi del presente articolo, qualora un socio detenga quote della società senza che al possesso corrisponda l'affidamento di servizi alla stessa, è tenuto a cedere le stesse quote quando gli altri soci abbiano preso atto dell'impossibilità dell'affidamento di alcun servizio. In tal caso, il socio può esercitare il diritto di recesso.

5.6 Nel caso previsto dal precedente comma 5.5, il rimborso della partecipazione è effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2473, commi 3 e 4 del codice civile.

Articolo 6 – Controllo Analogo

6.1 I soci esercitano il controllo, nei confronti della società, analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

6.2 Fermo restando quanto previsto nel prosieguo del presente articolo, l'Assemblea è la sede principale nella quale i soci esercitano sulla società il controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni.

6.3 I soci esercitano il controllo analogo sulla società in forma congiunta mediante decisioni espresse nelle modalità indicate dai successivi art. 7 e 7bis.

6.4 La regolazione degli oggetti specifici, in conformità ed in possibile estensione rispetto a quanto stabilito dal successivo art. 7 in ordine alle materie sottoposte alla decisione dei soci, e delle modalità

operative di esercizio del controllo analogo da parte dei soci con le decisioni di cui al successivo art. 7 è definita da apposito accordo stipulato tra gli stessi. In caso di ingresso nella società di nuovi soci, quali amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili, gli stessi devono sottoscrivere l'accordo per la regolazione delle modalità di esercizio del controllo analogo.

6.5 L'accordo di cui al precedente comma 6.4 stabilisce, in particolare, quando le decisioni di cui al successivo art. 7 devono essere precedute da confronto ed intesa preventivi tra i Comuni soci, nonché da correlata e conseguente deliberazione del Consiglio Comunale di ciascun Comune socio, in forma di indirizzi del socio alla società ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di consentire agli stessi di intervenire nelle decisioni fondamentali della società, anche tenendo conto delle condizioni poste nel rapporto tra Comuni soci e società stessa dal quadro normativo sulle società partecipate dagli enti locali e dalla sua evoluzione, delle eventuali situazioni societarie richiedenti l'intervento ex lege dei soci, nonché della necessità di salvaguardare da pregiudizi le dinamiche economico-finanziarie del Comune e della società. A tal fine l'accordo può essere periodicamente rivisto.

Articolo 7 – Decisione dei Soci e Assemblee

7.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori e la determinazione dei loro compensi;
- la nomina dell'organo di controllo, o del Presidente del Collegio sindacale e del revisore, se nominati, e la determinazione dei loro compensi;

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la nomina e la disciplina dell'Organismo di Vigilanza;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni in relazione all'assunzione di atti a valenza strategica per la società, quali, in particolare:
 - a) l'approvazione della proposta di budget (preventivo) della società, su base annuale e pluriennale;
 - b) l'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore superiore a 1.000.000 (unmilione) di euro;
 - c) l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base pluriennale;
 - d) l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali;
 - e) l'approvazione dei documenti di programmazione degli acquisti di beni e servizi su base annuale e pluriennale;
 - f) l'approvazione di altri atti individuati in base all'accordo di cui al precedente comma 6.5, comunque incidenti su decisioni strategiche per la società che siano rapportabili a valori superiori a 1.000.000 (unmilione) di euro, fatta eccezione per gli atti relativi agli appalti di beni e servizi necessari al corretto svolgimento dei servizi affidati alla società.

7.2 Le decisioni dei soci possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza sia l'argomento oggetto della decisione che il consenso alla stessa.

7.3 Salvo quanto previsto per le decisioni specificamente indicate al successivo art. 7bis, ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano

almeno la metà del capitale sociale. Le decisioni dei soci assunte a maggioranza valgono come forma di esercizio congiunto del controllo analogo, anche tenendo conto di eventuali patti parasociali relativi all'esercizio del diritto di voto e dell'accordo di cui al precedente art. 6.

7.4 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e l'anticipato scioglimento della società, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

7.5 L'Assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un terzo dei soci.

7.6 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

7.7 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti

legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

7.8 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

7.9 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto previsto per le decisioni specificamente indicate al successivo art. 7bis. Nei casi di modificazioni dello statuto, di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o di anticipato scioglimento della società è, comunque, richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

7.10 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci, che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare a norma di legge mediante delega scritta da un mandatario socio o non socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.

7.11 L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure in caso di assenza da altra persona designata dalla stessa Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed eventualmente due scrutatori. Nelle assemblee straordinarie e nel caso in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, il verbale sarà redatto dal notaio.

7.12 Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

Art. 7 bis – Decisioni dei Soci per le Quali Vale la Deroga al Principio di Proporzionalità del Diritto di

Voto e Relative Modalità di Adozione

7bis.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 5 del codice civile ed a quanto stabilito dal precedente art. 7, i soci adottano, con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci, che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale e con voto capitario le decisioni in materia di:

- a) bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;
- b) report di gestione semestrale degli affidamenti in house all'Assemblea e bilancio consuntivo;
- c) nomina degli amministratori della società e del Presidente del Collegio Sindacale.

7bis.2 Per voto capitario, ai fini di quanto previsto dal comma 1, si intende il voto espresso da ciascun socio senza che questo sia correlato alle quote di capitale sociale possedute.

Art. 8 – Amministrazione

8.1 La società può essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque;

8.2.1 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la composizione dello stesso deve rispettare la disciplina vigente concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del

codice civile, dalle pubbliche amministrazioni.

8.2.2 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti dello stesso è effettuata garantendo che almeno un terzo dei componenti sia attribuito al genere meno rappresentato.

8.2.3 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in caso di sostituzione dei componenti dell'organo stesso venuti a cessare in corso di mandato è comunque garantita la quota di cui al precedente art. 8.2.2.

8.3 Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci.

8.4 Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

8.5 La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice civile sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

8.6 L'Assemblea ordinaria, con le modalità di cui al precedente art. 7bis, stabilisce di volta in volta il tipo dell'Organo Amministrativo ed il numero dei Consiglieri di Amministrazione, nonché la loro durata in carica e l'eventuale loro compenso e trattamento di fine rapporto.

In ogni caso la cessazione del mandato scade con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e gli amministratori sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi.

8.7 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

8.8 Il Consiglio ad ogni sua rinnovazione nominerà fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e uno o più Consiglieri delegati, determinandone le relative attribuzioni e poteri. La carica di Presidente e/o Vice Presidente e quella di Amministratore Delegato possono essere attribuite alla stessa persona.

8.9 Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consiglio o dai Sindaci effettivi (se nominati).

8.10 Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, dariceversi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ridotti a due giorni nei casi di urgenza, a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo (se nominati).

8.11 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

8.12 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firme del Presidente della riunione e del segretario.

8.13 Agli Amministratori spetterà un compenso per l'attività svolta a favore della società ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio; l'Assemblea, può inoltre assegnare loro una indennità annuale per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prelevabile anche sotto forma di acconti mensili, tenuto conto della normativa vigente e previo parere favorevole dell'Organo di Controllo.

8.14 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e più segnatamente sono loro conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea dei soci, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei soci e le materie di competenza dei soci ai sensi

del precedente art. 7, comma 7.1 e 7bis. Essi avranno, quindi, anche la facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, di acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, brevetti, modelli e marchi, titoli, valori, conferirli in società costituite o costituende, consentire iscrizioni, surroghe, cancellazioni d'ipoteca e trascrizioni, anche senza l'estinzione del credito garantito ed intimato e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti Conservatori da responsabilità, stipulare contratti di locazione o affitto di immobili od aziende anche ultranovennali, assumere mutui ipotecari e chirografari attivi e passivi, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio Pubblico o Privato, compreso il pubblico Registro Automobilistico, scontare effetti cambiari, ottenere aperture di credito con affidamenti, accettare o girare cambiali o vaglia di qualsiasi specie, riscuotere e rilasciare quietanze, concorrere per la società ad aste pubbliche e pubblici appalti, dare assenso per la voltura di licenze, istituire e sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie, a norma di legge, depositi e stabilimenti tanto in Italia che all'estero, compilare regolamenti interni per il funzionamento dei vari organi della società, nominare revocare direttori, impiegati, agenti rappresentanti della società, fissarne le attribuzioni, le eventuali cauzioni, le retribuzioni sotto qualsiasi forma, anche mediante partecipazioni agli utili, nominare, revocare mandatari per operazioni determinate. Dette facoltà sono enunciative e non tassative e potranno essere in tutto o in parte delegate al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed eventualmente ai Consiglieri Delegati.

Articolo 9 – Firma e Rappresentanza Sociale

9.1 All'Amministratore Unico o al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre la firma sociale, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giuridiche ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione anche in sede di revocazione e Cassazione, nonché nominare avvocati e procuratori alle liti. La firma e la rappresentanza della società spettano altresì alle altre persone a cui il

Consiglio o l'Amministratore Unico le abbiano deferite ai sensi del precedente articolo otto.
L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio avranno pure la facoltà di delegare in parte le proprie attribuzioni, a norma di legge, a procuratori per determinati atti e categorie di atti.

Articolo 10 – Direttore Generale

10.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione, nell'atto di nomina, determina la durata dell'incarico del Direttore Generale che può essere riconfermato. Egli ha la responsabilità della gestione operativa della società.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore Generale speciali incarichi su determinate materie. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti ad altri dirigenti e dipendenti della società.

Articolo 11 – Organo di Controllo e Revisore

11.1 Quale organo di controllo i soci possono nominare, nel rispetto della normativa vigente:

- il collegio sindacale;
- il Sindaco Unico;
- un revisore contabile.

11.2 La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria quando si verificano le condizioni poste dall'articolo 2477 del Codice civile.

11.3 Se viene nominato il Collegio Sindacale, esso conterà di tre sindaci effettivi e due supplenti che dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. I doveri e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo, comunque composto, dura in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il medesimo è stato ricostituito.

11.6 All'Organo di Controllo, a società incaricata o ad un Revisore Unico è affidata la funzione di Controllo Legale dei conti.

L'attività affidata in tal senso comprende:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili;
- b) parere espresso con apposita relazione sul bilancio di esercizio.

I Revisori cessano nel proprio Ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Articolo 12 – Bilancio e Riparto Utili

12.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale con piena osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2423 e seguenti del Codice civile. Il bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione, nei modi e termini di legge.

12.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo seguente:

- a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale finché questa non abbia raggiunto una somma pari al quinto del Capitale sociale;

b) il restante 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'Assemblea deliberi accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio dell'erogazione di detti utili in tutto o in parte al successivo esercizio e salvo sempre diverse disposizioni di legge, e sempre che l'andamento economico della società lo consenta.

12.3 Il pagamento degli utili ai soci sarà effettuato presso la sede della società o presso un istituto di credito designato dall'Organo Amministrativo, entro il termine che dallo stesso verrà di volta in volta fissato. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

12.4 Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. Qualora, inoltre, non esista il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, i soci che rappresentino almeno un terzo della compagine sociale hanno diritto a fare eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

Articolo 13 – Rispetto della Normativa Vincolistica Relativa alle Società Partecipate dagli Enti Locali e Relativa Vigilanza

13.1. La società è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge che stabiliscono limiti o vincoli per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in particolare quando affidatarie dirette di servizi di interesse generale secondo il modulo *in house providing*.

13.2 Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 13.1, la società adotta, mediante i suoi organi e secondo le rispettive competenze, gli atti di natura regolamentare e organizzativa necessari per dare attuazione alle norme di legge che stabiliscano limiti o vincoli ad essa riferibili, in particolare quando connessi alla salvaguardia delle finanze pubbliche.

13.3 I Comuni soci esercitano sulla società specifiche azioni di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dalla legge per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. A tal

fine possono adottare specifici atti di indirizzo, anche in coordinamento con gli atti esplicativi del controllo analogo di cui al precedente art. 6.

13.4 L'attività di vigilanza di cui al precedente comma 13.3 costituisce comunque esplicitazione di forma di controllo dei Comuni soci sulla società, rapportabile alle misure di controllo sul funzionamento e sull'attività della società stessa esplicative del controllo analogo.

13.5 Al fine di garantire ai Comuni soci adeguate informazioni sul rispetto dei limiti e dei vincoli previsti da norme di legge per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, la società è tenuta a:

- a) comunicare ai Comuni soci, immediatamente dopo l'adozione, i provvedimenti e le misure attuative degli obblighi connessi al rispetto dei limiti e dei vincoli suddetti;
- b) fornire ai Comuni soci tutti i dati e tutte le informazioni di cui gli stessi necessitano per assolvere a corrispondenti obblighi informativi o comunicativi in ordine alla società;
- c) assolvere agli obblighi previsti in materia di trasparenza delle informazioni essenziali sulla propria attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Clausola Compromissoria

14.1 Le eventuali controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, ad un tentativo amichevole di conciliazione tra le parti.

14.2 Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta o di suo mancato esperimento per volontà delle parti, le controversie indicate saranno decise da un Collegio arbitrale composto di 3 (tre) membri, nominati dal Presidente del tribunale di Ferrara, adito su istanza della parte più diligente.

14.3 Dopo la nomina e l'accettazione della nomina, i tre arbitri provvederanno a designare fra di loro il Presidente del collegio. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente del Collegio, provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Ferrara.

14.4 L'arbitrato sarà rituale e deciderà secondo diritto. In caso di controversie riguardanti la validità delle delibere assembleari, il Collegio potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

14.5 La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; la presente clausola compromissoria è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

14.6 Non possono formare oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Per eventuali controversie non compromettibili in arbitri, e per eventuali provvedimenti giudiziari cautelari e/o urgenti, sarà competente in via residuale il Tribunale di Ferrara, nella cui circoscrizione si trova la sede della società, quale Foro esclusivo.

14.7 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003 ed ogni altra successiva che regoli la materia.

14.8 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 15 – Scioglimento e Liquidazione

15.1 In caso di scioglimento della società si provvederà per la sua liquidazione nei modi di legge a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea straordinaria dei soci, che ne determinerà anche i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

C.M.V. SERVIZI SRL
Via B. Malamini n.1 – 44042 Cento (FE)
C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01467410385

15.2 Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni del vigente Codice civile e delle leggi in materia.

Cento (FE), 29/06/2015

Allegato n. 4

Statuto della società a responsabilità limitata

"C.M.V. RACCOLTA S.R.L."

Articolo 1 – Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "C.M.V. RACCOLTA S.R.L." retta dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – Sede e Durata

2.1 La società ha sede in Cento (FE).

La società ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, recapiti, uffici, magazzini e depositi a norma di legge.

2.2 La durata della società è fissata fino al 31(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

2.3 Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società si intende eletto nel luogo risultante dall'iscrizione al Registro Imprese.

Articolo 3 – Oggetto

3.1 La società è costituita ed opera nel rispetto del modello *in house providing* descritto nell'ordinamento europeo ed interno. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato con cui i soci, in base ad apposite delibere, intendono produrre beni e servizi finalizzati alla loro attività, negli ambiti specifici del presente articolo.

3.2 La società ha per oggetto:

- raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti;
- spazzamento strade con raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società;

- l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi.

3.3 Per conseguire l'oggetto sociale la società potrà, in via secondaria, assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in aziende commerciali o industriali, in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o affine e comunque connesso con il proprio e comunque non per svolgere attività di intermediazione delle stesse. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali anche a terzi, con esclusione delle attività riservate dalle leggi n.1/1991 e 197/1991 e dal D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni e di ogni attività di raccolta del risparmio presso il pubblico.

Articolo 3-bis – Contratti di Servizio

3bis.1 I servizi che la società eroga ai propri soci sono oggetto di appositi contratti, di durata anche pluriennale, approvati dai competenti organi dei Comuni soci.

3bis.2 I contratti di servizio devono prevedere, fatto salvo quanto stabilito da specifiche norme di legge in relazione a particolari servizi o attività, i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, consistenti, in particolare:

- a) in sistemi di verifica costante dello sviluppo delle attività affidate, anche sotto il profilo qualitativo;
- b) in relazioni periodiche di sintesi sullo sviluppo delle attività, finalizzate a consentire agli enti soci l'eventuale adeguamento del piano industriale (business plan);
- c) in confronti tecnici periodici o determinati da specifiche esigenze, finalizzati ad adeguare alle esigenze dei Comuni soci lo sviluppo delle attività della società.

3bis.3 Le verifiche condotte dai Comuni soci sulle attività oggetto dei contratti di servizio e sul rispetto dei relativi livelli o standard prestazionali costituiscono anche strumento esplicativo di controllo analogo a quello esercitato dai Comuni stessi sui servizi da essi gestiti direttamente, in correlazione alle misure previste

dal successivo art. 6.

Articolo 4 – Capitale Sociale e Quote

4.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila).

4.2 La ripartizione delle quote tra i Comuni soci è definita e mantenuta nel rispetto delle norme di legge vigenti che disciplinano i rapporti tra soci pubblici in società a capitale pubblico.

4.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice civile, possono essere conferiti nel capitale sociale anche beni in natura, crediti e, in generale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. Spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile.

4.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo del Codice civile, in previsione dell'Assemblea ivi indicata, può essere omissivo. La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice civile. Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

4.5 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo di amministrazione, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi, sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le somme possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o trasferite a diretto aumento di

capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'articolo 2467 del Codice civile.

4.6 Al fine di assicurare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio da parte dei Comuni soci di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in rapporto a quanto previsto dall'ordinamento comunitario in materia di affidamenti secondo il modulo *in house providing*, il capitale sociale è permanentemente detenuto in modo totale da amministrazioni pubbliche o da soggetti ad esse assimilabili in base agli stessi principi dell'ordinamento comunitario. In caso di cessione di quote, questa può avvenire solo tra i soci della società o ad altre amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili. Le quote sono trasferibili anche a terzi, purché il nuovo socio sia un soggetto pubblico, ai sensi del comma 4.3, e le quote corrispondano al principio di ripartizione definito dal precedente comma 4.2.

Nel caso di cessione di quote, viene riconosciuto agli altri soci, in misura proporzionale alle loro rispettive partecipazioni, il diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione che deve effettuare il socio che desidera procedere alla vendita. Tale comunicazione dovrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione del prezzo e dell'identità della persona disposta all'acquisto. Entro il suddetto termine i soci, che intendono esercitare il diritto di prelazione alle condizioni di cui all'offerta dovranno darne comunicazione mediante lettera raccomandata. Essi devono acquisire le quote in modo tale da conservare la ripartizione delle stesse secondo il criterio indicato nel precedente comma 4.2.

In ogni caso il diritto di prelazione, comunque esercitato, dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita: pertanto qualora taluno non eserciti tale diritto, la sua quota si accrescerà agli altri soci che abbiano dichiarato di volerne approfittare; qualora invece il diritto stesso fosse esercitato complessivamente solo per parte della quota, non avrà alcun effetto. Nel caso in cui nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata nessuno dei soci abbia manifestato la volontà di esercitare il diritto di

prelazione, questo si intende rinunciato ed il socio, che desidera procedere alla vendita potrà farlo liberamente alle condizioni già offerte purché la vendita abbia luogo nel termine di tre mesi dall'offerta.

Le quote non potranno essere mai costituite in pegno senza il consenso scritto degli altri soci.

Articolo 4-bis – Soggezione ad Attività di Direzione e Controllo

4bis.1 La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento degli enti soci negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice civile.

Articolo 5 – Recesso

5.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento del tipo di società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma del Codice civile;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 del Codice civile, qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

5.2 Il diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

5.3 I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, del Codice civile.

5.4 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo

mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisioni che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre sessanta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sessanta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Una volta esercitato il diritto di recesso, l'Assemblea ridetermina la ripartizione delle quote in capo ai soci rimasti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 4.2, mediante acquisto della partecipazione del recedente da parte degli altri soci in misura proporzionale alle loro partecipazioni oppure da parte di altra amministrazione pubblica o di altro soggetto ad essa assimilabile.

5.5 Fatte salve le cause individuate dalla legge e dai precedenti commi del presente articolo, qualora un socio detenga quote della società senza che al possesso corrisponda l'affidamento di servizi alla stessa, è tenuto a cedere le stesse quote quando gli altri soci abbiano preso atto dell'impossibilità dell'affidamento di alcun servizio. In tal caso, il socio può esercitare il diritto di recesso.

5.6 Nel caso previsto dal precedente comma 5.5, il rimborso della partecipazione è effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2473, commi 3 e 4 del codice civile.

Articolo 6 – Controllo Analogo

6.1 I soci esercitano il controllo, nei confronti della società, analogo a quello da essi espletato sui propri

servizi interni, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

6.2 Fermo restando quanto previsto nel prosieguo del presente articolo, l'Assemblea è la sede principale nella quale i soci esercitano sulla società il controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni.

6.3 I soci esercitano il controllo analogo sulla società in forma congiunta mediante decisioni espresse nelle modalità indicate dai successivi art. 7 e 7bis.

6.4 La regolazione degli oggetti specifici, in conformità ed in possibile estensione rispetto a quanto stabilito dal successivo art. 7 in ordine alle materie sottoposte alla decisione dei soci, e delle modalità operative di esercizio del controllo analogo da parte dei soci con le decisioni di cui al successivo art. 7 è definita da apposito accordo stipulato tra gli stessi. In caso di ingresso nella società di nuovi soci, quali amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili, gli stessi devono sottoscrivere l'accordo per la regolazione delle modalità di esercizio del controllo analogo.

6.5 L'accordo di cui al precedente comma 6.4 stabilisce, in particolare, quando le decisioni di cui al successivo art. 7 devono essere precedute da confronto ed intesa preventivi tra i Comuni soci, nonché da correlata e conseguente deliberazione del Consiglio Comunale di ciascun Comune socio, in forma di indirizzi del socio alla società ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di consentire agli stessi di intervenire nelle decisioni fondamentali della società, anche tenendo conto delle condizioni poste nel rapporto tra Comuni soci e società stessa dal quadro normativo sulle società partecipate dagli enti locali e dalla sua evoluzione, delle eventuali situazioni societarie richiedenti l'intervento ex lege dei soci, nonché della necessità di salvaguardare da pregiudizi le dinamiche economico-finanziarie del Comune e della società. A tal fine l'accordo può essere periodicamente rivisto.

Articolo 7 – Decisione dei Soci e Assemblee

7.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori e la determinazione dei loro compensi;
- la nomina dell'organo di controllo, o del Presidente del Collegio sindacale e del revisore, se nominati, e la determinazione dei loro compensi;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni in relazione all'assunzione di atti a valenza strategica per la società, quali, in particolare:
 - a) l'approvazione della proposta di budget (preventivo) della società, su base annuale e pluriennale;
 - b) l'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore superiore a 1.000.000 (unmilione) di euro;
 - c) l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base pluriennale;
 - d) l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali;
 - e) l'approvazione dei documenti di programmazione degli acquisti di beni e servizi su base annuale e pluriennale;
 - f) l'approvazione di altri atti individuati in base all'accordo di cui al precedente comma 6.5, comunque incidenti su decisioni strategiche per la società che siano rapportabili a valori superiori a 1.000.000 (unmilione) di euro, fatta eccezione per gli atti relativi agli appalti di beni e servizi necessari al corretto

svolgimento dei servizi affidati alla società.

7.2 Le decisioni dei soci possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza sia l'argomento oggetto della decisione che il consenso alla stessa.

7.3 Salvo quanto previsto per le decisioni specificamente indicate al successivo art. 7bis, ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Le decisioni dei soci assunte a maggioranza valgono come forma di esercizio congiunto del controllo analogo, anche tenendo conto di eventuali patti parasociali relativi all'esercizio del diritto di voto e dell'accordo di cui al precedente art. 6.

7.4 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e l'anticipato scioglimento della società, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

7.5 L'Assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un terzo dei soci.

7.6 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà

essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

7.7 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

7.8 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

7.9 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto previsto per le decisioni specificamente indicate al successivo art. 7bis. Nei casi di modificazioni dello statuto, di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o di anticipato scioglimento della società è, comunque, richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

7.10 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci, che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ogni socio avente diritto di intervenire

all'Assemblea potrà farsi rappresentare a norma di legge mediante delega scritta da un mandatario socio o non socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.

7.11 L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure in caso di assenza da altra persona designata dalla stessa Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed eventualmente due scrutatori. Nelle assemblee straordinarie e nel caso in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, il verbale sarà redatto dal notaio.

7.12 Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

Art. 7 bis – Decisioni dei Soci per le Quali Vale la Deroga al Principio di Proporzionalità del Diritto di

Voto e Relative Modalità di Adozione

7bis.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 5 del codice civile ed a quanto stabilito dal precedente art. 7, i soci adottano, con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci, che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale e con voto capitario le decisioni in materia di:

- a) bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;
- b) report di gestione semestrale degli affidamenti in house all'Assemblea e bilancio consuntivo;
- c) nomina degli amministratori della società e del Presidente del Collegio Sindacale.

7bis.2 Per voto capitario, ai fini di quanto previsto dal comma 1, si intende il voto espresso da ciascun socio senza che questo sia correlato alle quote di capitale sociale possedute.

Art. 8 – Amministrazione

8.1 La società può essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della

nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque;

8.2.1 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la composizione dello stesso deve rispettare la disciplina vigente concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni.

8.2.2 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti dello stesso è effettuata garantendo che almeno un terzo dei componenti sia attribuito al genere meno rappresentato.

8.2.3 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in caso di sostituzione dei componenti dell'organo stesso venuti a cessare in corso di mandato è comunque garantita la quota di cui al precedente art. 8.2.2.

8.3 Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci.

8.4 Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

8.5 La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice civile sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

8.6 L'Assemblea ordinaria, con le modalità di cui al precedente art. 7bis, stabilisce di volta in volta il tipo

dell'Organo Amministrativo ed il numero dei Consiglieri di Amministrazione, nonché la loro durata in carica e l'eventuale loro compenso e trattamento di fine rapporto.

In ogni caso la cessazione del mandato scade con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e gli amministratori sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi.

8.7 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

8.8 Il Consiglio ad ogni sua rinnovazione nominerà fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e uno o più Consiglieri delegati, determinandone le relative attribuzioni e poteri. La carica di Presidente e/o Vice Presidente e quella di Amministratore Delegato possono essere attribuite alla stessa persona.

8.9 Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consiglio o dai Sindaci effettivi (se nominati).

8.10 Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, dariceversi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ridotti a due giorni nei casi di urgenza, a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo (se nominati).

8.11 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

8.12 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firme del Presidente della riunione e del segretario.

8.13 Agli Amministratori spetterà un compenso per l'attività svolta a favore della società ed il rimborso

delle spese sostenute per ragioni di ufficio; l'Assemblea, può inoltre assegnare loro una indennità annuale per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prelevabile anche sotto forma di acconti mensili, tenuto conto della normativa vigente e previo parere favorevole dell'Organo di Controllo.

8.14 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e più segnatamente sono loro conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea dei soci, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei soci e le materie di competenza dei soci ai sensi del precedente art. 7, comma 7.1 e 7bis. Essi avranno, quindi, anche la facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, di acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, brevetti, modelli e marchi, titoli, valori, conferirli in società costituite o costituenti, consentire iscrizioni, surroghe, cancellazioni d'ipoteca e trascrizioni, anche senza l'estinzione del credito garantito ed intimato e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti Conservatori da responsabilità, stipulare contratti di locazione o affitto di immobili od aziende anche ultranovennali, assumere mutui ipotecari e chirografari attivi e passivi, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio Pubblico o Privato, compreso il pubblico Registro Automobilistico, scontare effetti cambiari, ottenere aperture di credito con affidamenti, accettare o girare cambiali o vaglia di qualsiasi specie, riscuotere e rilasciare quietanze, concorrere per la società ad aste pubbliche e pubblici appalti, dare assenso per la voltura di licenze, istituire e sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie, a norma di legge, depositi e stabilimenti tanto in Italia che all'estero, compilare regolamenti interni per il funzionamento dei vari organi della società, nominare revocare direttori, impiegati, agenti rappresentanti della società, fissarne le attribuzioni, le eventuali cauzioni, le retribuzioni sotto qualsiasi forma, anche mediante partecipazioni agli utili, nominare, revocare mandatari per operazioni determinate. Dette facoltà sono enunciativie e non tassative e potranno essere in tutto o in parte delegate al

Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed eventualmente ai Consiglieri Delegati.

Articolo 9 – Firma e Rappresentanza Sociale

9.1 All'Amministratore Unico o al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre la firma sociale, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giuridiche ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione anche in sede di revocazione e Cassazione, nonché nominare avvocati e procuratori alle liti. La firma e la rappresentanza della società spettano altresì alle altre persone a cui il Consiglio o l'Amministratore Unico le abbiano deferite ai sensi del precedente articolo otto. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio avranno pure la facoltà di delegare in parte le proprie attribuzioni, a norma di legge, a procuratori per determinati atti e categorie di atti.

Articolo 10 – Direttore Generale

10.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione, nell'atto di nomina, determina la durata dell'incarico del Direttore Generale che può essere riconfermato. Egli ha la responsabilità della gestione operativa della società.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore Generale speciali incarichi su determinate materie. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti ad altri dirigenti e dipendenti della società.

Articolo 11 – Organo di Controllo e Revisore

11.1 Quale organo di controllo i soci possono nominare, nel rispetto della normativa vigente:

- il collegio sindacale;
- il Sindaco Unico;

- un revisore contabile.

11.2 La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria quando si verificano le condizioni poste dall'articolo 2477 del Codice civile.

11.3 Se viene nominato il Collegio Sindacale, esso conterà di tre sindaci effettivi e due supplenti che dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. I doveri e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo, comunque composto, dura in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il medesimo è stato ricostituito.

11.6 All'Organo di Controllo, a società incaricata o ad un Revisore Unico è affidata la funzione di Controllo Legale dei conti.

L'attività affidata in tal senso comprende:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili;
- b) parere espresso con apposita relazione sul bilancio di esercizio.

I Revisori cessano nel proprio Ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Articolo 12 – Bilancio e Riparto Utili

12.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio

l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale con piena osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2423 e seguenti del Codice civile. Il bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione, nei modi e termini di legge.

12.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo seguente:

- a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale finché questa non abbia raggiunto una somma pari al quinto del Capitale sociale;
- b) il restante 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'Assemblea deliberi accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio dell'erogazione di detti utili in tutto o in parte al successivo esercizio e salvo sempre diverse disposizioni di legge, e sempre che l'andamento economico della società lo consenta.

12.3 Il pagamento degli utili ai soci sarà effettuato presso la sede della società o presso un istituto di credito designato dall'Organo Amministrativo, entro il termine che dallo stesso verrà di volta in volta fissato. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

12.4 Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. Qualora, inoltre, non esista il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, i soci che rappresentino almeno un terzo della compagine sociale hanno diritto a fare eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

Articolo 13 – Rispetto della Normativa Vincolistica Relativa alle Società Partecipate dagli Enti Locali e Relativa Vigilanza

13.1. La società è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge che stabiliscono limiti o vincoli per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in particolare quando affidatarie dirette di servizi di interesse generale secondo il modulo *in house providing*.

13.2 Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 13.1, la società adotta, mediante i suoi organi e secondo le rispettive competenze, gli atti di natura regolamentare e organizzativa necessari per dare attuazione alle norme di legge che stabiliscano limiti o vincoli ad essa riferibili, in particolare quando connessi alla salvaguardia delle finanze pubbliche.

13.3 I Comuni soci esercitano sulla società specifiche azioni di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dalla legge per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. A tal fine possono adottare specifici atti di indirizzo, anche in coordinamento con gli atti esplicativi del controllo analogo di cui al precedente art. 6.

13.4 L'attività di vigilanza di cui al precedente comma 13.3 costituisce comunque esplicitazione di forma di controllo dei Comuni soci sulla società, rapportabile alle misure di controllo sul funzionamento e sull'attività della società stessa esplicative del controllo analogo.

13.5 Al fine di garantire ai Comuni soci adeguate informazioni sul rispetto dei limiti e dei vincoli previsti da norme di legge per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, la società è tenuta a:

- a) comunicare ai Comuni soci, immediatamente dopo l'adozione, i provvedimenti e le misure attuative degli obblighi connessi al rispetto dei limiti e dei vincoli suddetti;
- b) fornire ai Comuni soci tutti i dati e tutte le informazioni di cui gli stessi necessitano per assolvere a corrispondenti obblighi informativi o comunicativi in ordine alla società;
- c) assolvere agli obblighi previsti in materia di trasparenza delle informazioni essenziali sulla propria attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Clausola Compromissoria

14.1 Le eventuali controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli Amministratori, da

o contro i Sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, ad un tentativo amichevole di conciliazione tra le parti.

14.2 Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta o di suo mancato esperimento per volontà delle parti, le controversie indicate saranno decise da un Collegio arbitrale composto di 3 (tre) membri, nominati dal Presidente del tribunale di Ferrara, adito su istanza della parte più diligente.

14.3 Dopo la nomina e l'accettazione della nomina, i tre arbitri provvederanno a designare fra di loro il Presidente del collegio. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente del Collegio, provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Ferrara.

14.4 L'arbitrato sarà rituale e deciderà secondo diritto. In caso di controversie riguardanti la validità delle delibere assembleari, il Collegio potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

14.5 La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; la presente clausola compromissoria è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

14.6 Non possono formare oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Per eventuali controversie non compromettibili in arbitri, e per eventuali provvedimenti giudiziari cautelari e/o urgenti, sarà competente in via residuale il Tribunale di Ferrara, nella cui circoscrizione si trova la sede della società, quale Foro esclusivo.

14.7 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003 ed ogni altra successiva che regoli la materia.

14.8 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con

la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 15 – Scioglimento e Liquidazione

15.1 In caso di scioglimento della società si provvederà per la sua liquidazione nei modi di legge a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea straordinaria dei soci, che ne determinerà anche i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

15.2 Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni del vigente Codice civile e delle leggi in materia.

Cento (FE), 29/06/2015

Allegato n. 5

STATUTO

della Società a Responsabilità Limitata "C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L."

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART.1) E' costituita, ai sensi del codice civile e dell'articolo 17, comma primo del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, una società a responsabilità limitata denominata "C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L.".

ART.2) La società ha sede in Cento (FE) Via Baldassarre Malamini n.1.

La società ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, recapiti, uffici, magazzini e depositi a norma di legge.

ART.3) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART.4) Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società si intende eletto nel luogo risultante dal Registro Imprese.

OGGETTO

ART.5) La società ha per oggetto:

- l'esercizio delle attività di compravendita di gas naturale, di energia elettrica e di ogni altro tipo di gas o prodotto energetico, comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività;
- la realizzazione, la gestione, anche per conto terzi, e sfruttamento di impianti per la produzione di energia e gas naturale da qualsiasi fonte e di qualsiasi natura
- la realizzazione, la gestione di impianti per il trattamento, il recupero, il riciclaggio la selezione, lo smaltimento, lo sfruttamento di rifiuti di qualsiasi specie e natura

In relazione all'attività di compravendita di gas naturale ed energia elettrica, la Società potrà operare altresì:

- Nel commercio di prodotti, impianti, materiali o apparati, nel settore energetico e nella erogazione dei relativi servizi annessi ed accessori;
- Nei servizi integrati per la realizzazione e la gestione delle misure e degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi di energia anche presso la clientela;
- Nell'acquisto e nella rivendita di beni e servizi che siano destinati ad incrementare il confort e la sicurezza degli edifici;
- Nella promozione di prodotti a garanzia della riparazione di guasti che possono occorrere alle apparecchiature utilizzatrici di energia elettrica e gas ovvero nei casi di danni che possono occorrere ad oggetti od apparecchiature presenti nei locali utilizzati dal cliente.

A titolo esemplificativo la Società potrà provvedere:

- Alla prestazione del servizio di modulazione del gas naturale, comprensivo della gestione delle relative capacità di stoccaggio;
- All'importazione ed esportazione del gas, dell'energia elettrica e degli altri prodotti energetici ed alla coltivazione di gas naturale e di ogni altro tipo di gas;
- All'acquisto, alla vendita, all'affitto degli impianti ed apparecchiature relativi alle attività di cui ai precedenti punti, alla loro costruzione e/o gestione, nonché alla erogazione dei servizi integrati connessi all'utilizzazione dell'energia, sia per conto proprio che di terzi;
- All'acquisto e alla rivendita di beni tesi a valorizzare il brand della Società;
- A svolgere le attività necessarie o utili per il dispacciamento, il bilanciamento ed il trasporto su gasdotti e reti elettriche del gas, dell'energia elettrica e degli altri prodotti energetici oggetto di compravendita, sia per conto proprio che di terzi.

A tal fine la Società potrà operare direttamente o tramite terzi, anche strutturati con reti di vendita e di installazione, sia in Italia che all'estero.

Può altresì svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e per una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, può assumersi partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgano attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati; può inoltre contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese nelle quali abbia direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni, ovvero che risultino sottoposte a comune controllo.

Presentandosene la necessità o l'opportunità, l'organo amministrativo potrà, inoltre, deliberare finanziamenti particolari a favore di dipendenti e collaboratori in funzione dei rapporti che questi intrattengono con la società.

CAPITALE SOCIALE

ART.6) Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione, sia di modifiche del capitale sociale.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile.

ART.7) I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo di amministrazione, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi, sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le somme possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art.2483 del Codice Civile.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'articolo 2467 del Codice civile.

ART.8) Le quote sono tutte nominative e sono trasferibili per atto tra vivi e limitatamente ai soci persone fisiche per successione a causa di morte, anche a terzi.

Nel caso di cessione delle quote, viene riconosciuto agli altri soci, in misura proporzionale alle loro rispettive partecipazioni, il diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione che deve effettuare il socio che desidera procedere alla vendita.

Tale comunicazione dovrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione del prezzo e dell'identità della persona disposta all'acquisto. Entro il suddetto termine i soci, che intendono esercitare il diritto di prelazione alle condizioni di cui all'offerta dovranno darne comunicazione mediante lettera raccomandata.

In ogni caso il diritto di prelazione, comunque esercitato, dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita: pertanto qualora taluno non eserciti tale diritto, la sua quota si accrescerà agli altri soci che abbiano dichiarato di volerne approfittare; qualora invece il diritto stesso fosse esercitato complessivamente solo per parte della quota, non avrà alcun effetto.

Nel caso in cui nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata nessuno dei soci abbia manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, questo si intende rinunciato ed il socio, che desidera procedere alla vendita potrà farlo liberamente alle condizioni già offerte purché la vendita abbia luogo nel termine di tre mesi dall'offerta.

Gli eredi del socio privato defunto subentrano nella sua quota; in caso di pluralità entro due mesi dal decesso essi dovranno nominare una persona con i più ampi poteri di rappresentanza. Le quote non potranno essere mai costituite in pegno senza il consenso scritto degli altri soci.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 8-bis) – Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento del tipo della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma del Codice civile;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 del Codice civile, qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, del Codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre sessanta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sessanta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1.349 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni, od altro di legge, dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo caso si applica l'art. 2.482 del codice civile.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

ART.9) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza sia l'argomento oggetto della decisione che il consenso alla stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare, direttamente o tramite persona delegata secondo quanto previsto al successivo ar.14, alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART.10) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e l'anticipato scioglimento della società, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

ART.11) L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

ART.12) L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

ART.13) Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- Che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- Che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre esser predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in

cui si tiene la riunione.

Nei casi di modificazioni dello statuto, di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e di anticipato scioglimento della società è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

ART.14) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci, che risultino iscritti al Registro Imprese almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare a norma di legge mediante delega scritta da un mandatario socio o non socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società; spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

ART. 14-bis) L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure in caso di assenza da altra persona designata dalla stessa assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed eventualmente due scrutatori. Nelle assemblee straordinarie e nei casi in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, il verbale sarà redatto da notaio.

ART. 14-ter) Le deliberazioni dell'assemblea dovranno constatare da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti nonché ogni altra indicazione richiesta dalla legge,

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

AMMINISTRAZIONE

ART.15) La società può essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque o nel numero massimo stabilito dalla normativa vigente tempo per tempo.

Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice civile sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

L'assemblea ordinaria stabilisce di volta in volta il tipo dell'Organo Amministrativo ed il numero dei Consiglieri di Amministrazione, nonché la loro durata in carica e l'eventuale loro compenso e trattamento di fine rapporto.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio. In tal caso spetterà ai soci con propria decisione, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.16) Il Consiglio ad ogni sua rinnovazione nominerà fra i suoi membri, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e uno o più Consiglieri delegati, determinandone le relative attribuzioni e poteri. La carica di Presidente e/o Vice Presidente e quella di Amministratore Delegato possono essere attribuite alla stessa persona.

ART.17) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere o dai Sindaci effettivi (se nominati). Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, dariceversi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ridotti a due giorni nei casi di urgenza, a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo (se nominati).

ART.18) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART.19) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firme del Presidente della riunione e del segretario.

ART.20) Agli Amministratori spetterà un compenso per l'attività svolta a favore della società ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; Possono essere attribuite indennità aggiuntive di risultato da determinarsi preventivamente da parte dell'assemblea e sentito il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato.

I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'organo amministrativo potrà essere altresì attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse da rappresentanti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, potrà assumere il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni modo esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della Società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ART.21)-Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio si raduna sia nelle sede sociale che altrove, purché in Italia; alla convocazione del consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri per mezzo:

- Lettera raccomandata, anche a mano, o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore e Sindaco effettivo o Revisore se nominati, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
- Telefax, messaggio sms o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore e Sindaco effettivo o Revisore se nominati, almeno 5 giorni prima dell'adunata, rispettivamente al numero di fax, di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione

scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telafax o email entro il termine indicato nella richiesta.

Qualsiasi sia la modalità concreta di attuazione della consultazione scritta o della formazione del consenso espresso per iscritto, la relativa procedura deve essere ultimata entro il termine di trenta giorni dal primo consenso espresso.

Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri, determinando gli atti che potranno compiere.

Nel caso venga adottata la forma del Consiglio di amministrazione composto di un numero di membri pari, le deliberazioni assunte a parità di votazioni favorevoli e contrarie, si intendono non accolte; parimenti, ove una proposta realizzi il consenso di un numero di consiglieri pari a quello che vi si oppone, la proposta si intenderà respinta.

Anche alle riunioni dell'Organo amministrativo si applicano integralmente le norme di cui agli ultimi commi dell'art.13 del presente statuto in materia di audio/video conferenza.

Si applicano le norme della Spa per ogni aspetto qui non disciplinato.

ART.21/BIS

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Viene fatta espressa eccezione per il caso in cui la società designi un amministratore unico; in tal caso l'assemblea dei soci, all'atto della nomina, potrà attribuire all'amministratore unico i pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione oppure porre limiti a detti atti, anche diversamente per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione e comunque fissare importi massimi per le operazioni decidendo oltre i quali importi è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze che saranno stabilite al momento della nomina.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART.22) All'Amministratore Unico o al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre la firma sociale, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giuridiche ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione anche in sede di revocazione e Cassazione, nonché nominare avvocati e procuratori alle liti.

La firma e la rappresentanza della società spetteranno altresì alle altre persone a cui il Consiglio o l'Amministratore Unico le abbiano deferite ai sensi del precedente articolo ventuno.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio avranno pure la facoltà di delegare in parte le proprie attribuzioni, a norma di legge, a procuratori per determinati atti e categorie di atti.

DIRETTORE GENERALE

Art.23) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta.

Egli ha la responsabilità gestionale della Società in particolare:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché del bilancio dell'esercizio;
- b) dirige il personale della Società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;
- c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;
- d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;
- e) dispone i pagamenti e gli incassi;
- f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati al Presidente o al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.

Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della Società.

Nell' ipotesi che l'organo esecutivo risulti composto dall' Amministratore Unico, il Direttore generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore Unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.

SINDACI E REVISORI

ART.24)-Nel caso sia obbligatorio per legge, ovvero su scelta dei soci, ritenendolo gli stessi opportuno, la società nomina un organo di controllo e/o di revisione legale dei conti in composizione collegiale o monocratica, nell'ambito e nei limiti consentiti dalle leggi tempo per tempo vigente.

Qualora sia applicata la forma collegiale, il collegio si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il sindaco unico dura in carica anch'esso per tre esercizi, fino alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito. Il Sindaco Unico è rieleggibile e deve essere un Revisore Contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Al momento della nomina del Sindaco Unico la società contestualmente delibera, di volta in volta, sulla nomina o meno di un Sindaco supplente.

L'Organo di controllo, comunque composto, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo legale dei conti, qualora questo non sia demandato per legge o per volontà dell'assemblea dei soci ad un Revisore contabile od anche ad uno dei componenti del collegio sindacale, se scelto quale forma di Organo di controllo.

L'Organo di controllo, comunque composto, si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso, quando collegiale, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta.

Il compenso dell'Organo di controllo, in qualsiasi forma costituito, è determinato dai soci all'atto della nomina e per la durata dell'ufficio.

Valgono comunque tutte le disposizioni di legge, qui richiamate integralmente, in materia di Organi di controllo e revisione legale dei conti.

In alternativa all'Organo di Controllo (salvo per i casi di nomina obbligatoria dello stesso ai sensi dell'art.2477 del codice civile), la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore Legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Non può essere nominato alla carica di Revisore Legale e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge.

Il corrispettivo del Revisore legale è determinato dai soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art.14 del D.Lgs n.39/2010 o successive norme inderogabili di legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ART.25) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale con piena osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2423 e seguenti del Codice civile.

Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea per la sua approvazione, nei modi e termini di legge.

ART.26) Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale finché questa non abbia raggiunto una somma pari al quinto del Capitale sociale;
- il restante 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio dell'erogazione di detti utili in tutto o in parte al successivo esercizio e salvo sempre diverse disposizioni di legge, e sempre che l'andamento economico della società lo consenta.

ART.27) Il pagamento degli utili ai soci sarà effettuato presso la sede della società o presso un Istituto di Credito designato dall'Organo Amministrativo, entro il termine che dallo stesso verrà di volta in volta fissato. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

ART.28) Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali.

Qualora, inoltre, non esista il Collegio Sindacale, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto a fare eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.29) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno sottoposte, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, ad un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è posta la sede sociale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione o di suo mancato esperimento per volontà delle parti, le controversie indicate saranno decise, ad istanza della parte più diligente, mediante arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della cui circoscrizioni è posta la sede sociale, in conformità al relativo regolamento.

L'arbitrato sarà rituale e salva diversa descrizione della parti la controversia verrà decisa da un collegio composta da tre membri e opererà in conformità al richiamato Regolamento della Camera Arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5 pubblicato sulla G.U. n.17 del 22 gennaio 2003 ed ogni altra successiva che regoli la materia.

Per eventuali controversie non compromettibili in arbitri, e per eventuali provvedimenti giudiziari cautelari e/o urgenti, sarà competente in via residuale il Tribunale nell'ambito della circoscrizione si trova la sede della società, quale Foro esclusivo.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.30) In caso di scioglimento della società si provvederà per la sua liquidazione nei modi di legge a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea straordinaria dei soci, che ne determinerà anche i poteri, le attribuzioni ed i compensi

ART.31) Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni del vigente Codice civile e delle leggi speciali in materia.

Cento (FE), 29/06/2015

Allegato N. 6 ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO A C.M.V. RACCOLTA SRL

N.	COGNOME	NOME	DATA ASSUNZIONE	QUALIFICA	TIPO RAPPORTO
1	ALBERGHINI	DENIS	09/06/2004	Operaio	Indeterminato
2	ARDIZZONI	GIULIANO	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
3	BALBONI	MARCO	05/09/2005	Operaio	Indeterminato
4	BALLERI	CARLO ALBERTO	01/06/2015	Operaio	Determinato
5	BARBIERI	ROSSANO	02/09/2013	Operaio	Indeterminato
6	BARUFFALDI	MIRIANA	02/02/2015	Impiegato	Determinato
7	BASSI	FIORENZO	03/03/2003	Operaio	Indeterminato
8	BASTONI	EVA	02/09/2013	Impiegato	Indeterminato
9	BECCATI	ENRICO	01/08/2006	Impiegato	Indeterminato
10	BELLINI	LORENZO	01/12/2014	Impiegato	Determinato
11	BENATTI	GIOVANNI	18/04/2007	Operaio	Indeterminato
12	BENINI	FRANCESCA	08/01/2014	Impiegato	Determinato
13	BIANCONI	MASSIMO	01/07/2006	Impiegato	Indeterminato
14	BOLDINI	VANNI	26/09/2005	Operaio	Indeterminato
15	BONALDO	GIOVANNI	23/08/2000	Operaio	Indeterminato
16	BONETTI	DONATELLA	17/02/2004	Operaio	Indeterminato
17	BONFIGLIO	MARCO	17/11/2014	Operaio	Determinato
18	BONIFAZZI	ANDREA	25/10/2010	Operaio	Indeterminato
19	BONORA	FABRIZIO	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
20	BOTTI	GIANLUCA	12/01/2015	Impiegato	Apprendistato
21	BOVINA	ALAN	16/05/2005	Operaio	Indeterminato
22	BOVINA	OSCAR	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
23	BOVINA	ROSSANO	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
24	BUSI	CLAUDIO	17/11/2005	Operaio	Indeterminato
25	BUSI	VALERIA	17/05/2001	Impiegato	Indeterminato
26	CALEFFI	SERGIO	01/02/2006	Operaio	Indeterminato
27	CAMBRINI	ALESSANDRO	19/01/2015	Operaio	Apprendistato
28	CAMPAGNOLI	CRISTIANO	16/08/2011	Impiegato	Indeterminato
29	CARDINALI	EDDI	23/07/2007	Operaio	Indeterminato
30	CASELLI	VINCENZO	02/01/2006	Operaio	Indeterminato

31	CASINI	STEFANO	02/02/2004	Operaio	Indeterminato
32	CASTALDINI	ROBERTO	02/05/2003	Operaio	Indeterminato
N.	COGNOME	NOME	DATA ASSUNZIONE	QUALIFICA	TIPO RAPPORTO
33	CATOZZI	LORENZO	01/01/2002	Operaio	Indeterminato
34	CHIARINI	MICHELE	01/04/2006	Operaio	Indeterminato
35	CIARDO	GIOVANNI	12/01/2015	Impiegato	Apprendistato
36	CORREGGIARI	SEBASTIANO	01/10/2009	Impiegato	Indeterminato
37	COVA SORIANI	DANIELA	29/06/2009	Quadro	Indeterminato
38	DAMIGIANO	ROSLABA	10/05/2004	Impiegato	Indeterminato
39	DOLZANI	DARIO	02/10/2000	Operaio	Indeterminato
40	FARINELLI	ELEONORA	02/02/2004	Operaio	Indeterminato
41	FERRARI	ENDER	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
42	FERRARINI	OSCAR	20/10/2014	Operaio	Determinato
43	FIORINI	VALERIO	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
44	FORTINI	GABRIELE	01/04/2003	Operaio	Indeterminato
45	GALLERANI	MAURO	11/01/2010	Impiegato	Indeterminato
46	GIOVANETTI	SANDRO	01/01/2000	Impiegato	Indeterminato
47	GNUDI	CRISTIAN	11/11/2014	Operaio	Determinato
48	GOVONI	ENRICO	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
49	GOZZI	SARA	16/04/2007	Impiegato	Indeterminato
50	GUARALDI	IVAN	19/03/2001	Operaio	Indeterminato
51	GUERRA	OMAR	12/05/2015	Operaio	Determinato
52	GUERZONI	CATERINA	06/07/2009	Impiegato	Indeterminato
53	HUSSEIN	AMIN	02/05/2006	Operaio	Indeterminato
54	LANZETTA	MARISA	01/03/2004	Impiegato	Indeterminato P.T.
55	LODI	ANDREA	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
56	LUBERTI	DANIELE	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
57	MAGHERINI	STEFANO	02/08/2004	Operaio	Indeterminato
58	MAGNONI	DIMITRI	10/09/2007	Operaio	Indeterminato
59	MALACARNE	CLAUDIO	01/07/2014	Operaio	Determinato
60	MANFREDINI	SABRINA	07/11/2006	Impiegato	Indeterminato
61	MANTOVANI	MARCELLO	04/02/2004	Operaio	Indeterminato

62	MASSARETTI	RENZO	01/03/2005	Impiegato	Indeterminato
63	MAZZANTI	MAURO	23/07/2001	Operaio	Indeterminato
64	MENABO'	DANIELE	01/01/2002	Operaio	Indeterminato
65	MESSORI	FABRIZIO	11/03/2014	Operaio	Determinato
N.	COGNOME	NOME	DATA ASSUNZIONE	QUALIFICA	TIPO RAPPORTO
66	MENINI	DAVIDE	09/02/2004	Operaio	Indeterminato
67	MESTIERI	MASSIMO	03/01/2000	Impiegato	Indeterminato
68	MONTOSI	MANUEL	23/06/2009	Impiegato	Indeterminato
69	NARDINI	GIOVANNI	01/04/2004	Impiegato	Indeterminato
70	ORLANDONI	SERGIO	03/01/2000	Operaio	Indeterminato
71	OSTI	VIRGINIA	03/03/2014	Impiegato	Indeterminato
72	PANZANI	GIANCARLO	03/08/2009	Operaio	Indeterminato
73	PASETTO	DANIELE	03/01/2000	Operaio	Indeterminato
74	PASSERINI	NICOLE	04/11/2002	Impiegato	Indeterminato
75	PELAGATTI	SARA	01/07/2009	Impiegato	Indeterminato
76	PEDRAZZI	VALENTINO	01/06/2015	Operaio	Determinato
77	PICCIRILLO	GERRADO	02/09/2013	Operaio	Indeterminato
78	PIRANI	SERGIO	02/07/2002	Operaio	Indeterminato
79	POLLASTRI	ANDREA	12/05/2015	Operaio	Determinato
80	QUAGLIA	GIORGIO	18/02/2003	Operaio	Indeterminato
81	RABBONI	ANDREA	02/02/2004	Operaio	Indeterminato
82	RAIMONDI	GIUSEPPE	06/02/2004	Operaio	Indeterminato
83	SERAFINI	DAVIDE	22/08/2001	Operaio	Indeterminato
84	SOFFRITTI	LORENZO	02/08/2004	Operaio	Indeterminato
85	SOFFRITTI	MAURIZIA	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
86	TAIS	MONICA	01/07/2003	Impiegato	Indeterminato
87	TASSINARI	DANIELA	02/05/2008	Impiegato	Indeterminato
88	TASSINARI	MIRIANA	02/01/2006	Impiegato	Indeterminato
89	TOSELLI	CLAUDIO	01/01/2000	Operaio	Indeterminato
90	VIAGGI	LUCA	18/04/2005	Impiegato	Indeterminato
91	VILLANI	MARZO	05/05/2014	Impiegato	Apprendistato
92	ZAMPIERI	FABIO	20/06/2005	Operaio	Indeterminato

Cento (FE), 29/06/2015

C.M.V. SERVIZI SRL
Via B. Malamini n.1 – 44042 Cento (FE)
C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01467410385

Allegato N. 7 ELENCO BENI IMMOBILI ASSEGNATI ALLA SOCIETÀ C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI SRL

ELENCO PROPRIETÀ IMMOBILIARI

Catasto: FABBRICATI							
Beni siti nel Comune di: SANT'AGOSTINO							
N.	% proprietà	Categoria	Descrizione	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub.
1	100%	F2	DISCARICA	VIA PONTE TREVISANI	16	52	1
2	100%	F2	DISCARICA	VIA PONTE TREVISANI	16	52	4

Catasto: TERRENI							
Beni siti nel Comune di: SANT'AGOSTINO							
N.	% proprietà	Classe	Qualità	Superficie	Foglio	Particella	Sub.
1	100%	3	SEMINATIVO	1.390 mq	16	14	-
2	100%	3	SEMINATIVO	1.210 mq	16	3	-
3	100%	4	SEMINATIVO	2.610 mq	16	30	-
4	100%	3	SEMINATIVO	8.310 mq	16	4	-
5	100%	1	SEMINATIVO	40.487 mq	16	54	-
6	100%	1	SEMINATIVO	36.593 mq	16	55	-

Cento (FE), 29/06/2015

Allegato N. 8 ELENCO BENI MOBILI REGISTRATI ASSEGNATI A C.M.V. RACCOLTA SRL

Settore: AMBIENTE					
N.	Marca	Modello	Targa	N. Telaio	Anno Immatricolazione
1	FIAT	DOBLO'	BT 949 FX	ZFA22300005031654	16/05/2001
2	FIAT	DOBLO'	BT 560 FV	ZFA22300005028156	30/04/2001
3	FIAT	DOBLO'	CZ 308 JA	ZFA22300005358267	29/12/2005
4	FIAT	DOBLO'	CZ 307 JA	ZFA22300005349831	29/12/2005
5	FIAT	FIORINO	AE 732 TF	ZFA14600008401698	02/03/1995
6	FIAT	PUNTO	CK 702 WF	ZFA18800000693093	30/12/2003
7	FIAT	PUNTO	CZ 517 JN	ZFA18800000855980	02/03/2006
8	FIAT	PUNTO	CZ 516 JN	ZFA18800000857277	02/03/2006
9	PIAGGIO	PORTER - VASCA	DL 469 FZ	ZAPS8500000572617	06/08/2007
10	PIAGGIO	PORTER - VASCA	DL 470 FZ	ZAPS85000005737707	06/08/2007
11	PIAGGIO	PORTER - VASCA	DL 472 FZ	ZAPS8500000572599	06/08/2007
12	PIAGGIO	PORTER - VASCA	DL 471 FZ	ZAPS8500000572640	06/08/2007
13	PIAGGIO	PORTER - VASCA	DL 648 FZ	ZAPS8500000573705	08/10/2007
14	PIAGGIO	PORTER - VASCA	DL 649 FZ	ZAPS8500000573699	08/10/2007
15	IVECO	65 C 15	CR 819 WC	ZCFC65A0005494614	05/07/2005
16	IVECO	35.8	AJ 965 JT	ZCFC3550105100097	14/05/1996
17	IVECO	35 E 10	AK 964 JX	ZCFC3570102243316	30/12/1997
18	NISSAN	CABSTAR TL35 NOVARINI	CA 948 VG	VWASBFTL032177848	07/04/2004
19	NISSAN	CABSTAR TL35 NOVARINI	CA 949 VG	VWASBFTL032177851	07/04/2004
20	NISSAN	CABSTAR TL35 NOVARINI	CA 946 VG	VWASBFTL032177209	07/04/2004
21	NISSAN	CABSTAR TL45 NOVARINI	CA 562 VH	VWASBFTL043799696	09/07/2004
22	NISSAN	CABSTAR TL45 NOVARINI	CA 183 VH	VWASBFTL043799694	16/06/2004
23	FIAT	PANDA	FE 529748	ZFA141A0007071855	18/12/1992
24	IVECO	MAGIRUS A260S/80AMS	ED 072 TZ	WJME2NP0004312513	12/07/2006
25	IVECO	MAGIRUS 190 E 31 FARID	BW 311 LN	WJMA1VN0004205449	16/10/2001
26	IVECO	MAGIRUS 260 E 31 FARID	CA 492 VE	WJME2NN0004263117	20/02/2003
27	IVECO	MAGIRUS 260 E 31 FARID	CA 493 VE	WJME2NN0004263115	20/02/2003
28	IVECO	MAGIRUS 260 E 31 FARID	CA 542 VF	WJME2NN0004267914	06/10/2003
29	IVECO	MAGIRUS 260 E 31 FARID	CA 547 VF	WJME2NN0004268064	09/10/2003
30	IVECO	MAGIRUS 260 E 31 AMS	CA 970 VF	WJME2NN000C121876	20/11/2003
31	IVECO	MAGIRUS A 260 S / 80 FARID	CX 341 CK	WJME2NN0004301506	18/10/2005
32	IVECO	MAGIRUS A 260 S	CX 342 CK	WJME2NN0004301562	18/10/2005

		/ 80 FARID			
33	IVECO	MAGIRUS A 260 S / 80 AMS	DC 606 JC	WJME2NN0004307555	18/08/2006
34	IVECO	MAGIRUS A 260 S / 80 FARID	CX 340 CK	WJME2NN0004301565	18/10/2005
35	IVECO	MAGIRUS A 260 S / 80 FARID	DW 152 LV	WJME2NN0004301558	18/10/2005
36	IVECO	MAGIRUS A 260 S / 75 MAC	DP 780 SE	WJME2NSJ004295266	2005
37	MERCEDES	2546 MARCHESI - GUIMATRAG	BZ 349 EX	WDB9302041K863660	2003
38	IVECO	MAGIRUS A 260 / 35	EM 096 TV	WJME2NP0004285469	2004
39	IVECO	180 AUTOBREN	CX 048 FL	ZCFA1RGH002270645	2005
40	IVECO	150 E 18 N / SCHMIDT	BV 556 HY	ZCFA1LD1102364060	14/04/2002
41	DULEVO	5000	AGC 470	501020310	23/03/2007
42	RAVO	540	AGC 471	XL95F3C4C60020301	30/03/2007
43	IVECO	150 E4 BUCHER	DW 862 DG	ZCFA1LG03025555504	29/05/2009
44	RAVO	5000	FE AA885	502369202020	28/12/1992
45	APE CAR	TRICICLO	BK 88140	ZAPT1000000019541	19/03/2003
46	IVECO	35 C 15	EX 497 YV	ZCFC35A800D322614	in corso di immatricolazione
47	MERCEDES	ECONIC	-	WDB9576611V206438	in corso di immatricolazione
48	ISUZU	TL 75 ROSSI	ZA 380 SC	-	in corso di immatricolazione

Cento (FE), 29/06/2015

C.M.V. SERVIZI SRL
Via B. Malamini n.1 – 44042 Cento (FE)
C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01467410385

Allegato N. 9 ELENCO DEL CONTRATTI DI LEASING TRASFERITI A CMV RACCOLTA SRL

Contratto n. IM039819							
Società concedente: FRAER LEASING S.P.A.							
Bene sito nel Comune di: BONDENO							
Scadenza	Valore di riscatto	Categoria	Descrizione	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub.
30/01/2021	€ 5.000	D07	Fabbricato ad uso industriale	Via Tassi n. 12	101	85	1
		D07	Fabbricato ad uso industriale	Via Tassi n. 12	101	85	2
		A10	Uffici	Via Tassi n. 12	101	85	3

Cento (FE), 29/06/2015

C.M.V. SERVIZI SRL
Via B. Malamini n.1 – 44042 Cento (FE)
C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01467410385

Allegato N. 10 ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E PERMESSI TRASFERITI A C.M.V.
ENERGIA&IMPIANTI SRL

Discarica	Ubicazione	AIA
Comune di S. Agostino	Via Ponte Trevisani, 1 - Località Molino Boschetti 44047 S. Agostino FE	n. 10688 del 27/11/2013

Cento (FE), 29/06/2015

Allegato N. 11 ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E PERMESSI TRASFERITI A CMV
 RACCOLTA SRL

Iscrizione Albo Nazionale Gestore Ambientali	N.Iscrizione	Scadenza
Categoria 1 classe C e relativamente a spazzamento meccanizzato e Centri di raccolta	BO00738	Fine validità 26/07/2017
Categoria 4 classe F	BO00738	Fine validità 31/05/2018
Categoria 8 classe D	BO00738	Fine validità 28/11/2016
Categoria 8 classe F	BO00738	Fine validità 28/11/2016

Autorizzazioni Centri di raccolta	Ubicazione	Determina Comunale
Comune di Cento	Via Malamini, snc - 44042 Cento FE	Prot. n.48454 del 13/11/2013
Comune di Poggio R.	Via Sanguettola, 31 -44028 Poggio Renatico FE	Prot. n. 552 del 20/01/2010
Comune di Mirabello	Via dell'Industria,2 - 44043 Mirabello FE	Prot. n. 414 del 19/01/2010
Comune di Vigarano M.	Via della Vite, snc - 44049 - Vigarano Mainarda FE	Prot. n. 6663 del 20/05/2014
Comune di S. Agostino	Via dell'Industria, snc - 44047 S. Agostino FE	Prot. n. 2962 del 25/02/2010
Comune di Bondeno	Via Rossaro, 31 - 44012 Bondeno FE	/

Iscrizione Albo Autotrasportatori	N.Iscrizione	Delibera
Iscrizione Albo Autotrasportatori per conto terzi	FE3855324X	Prot. n.A/949/BIS del 18/06/2001

Cento (FE), 29/06/2015

Allegato N. 12 ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO A C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI
SRL

N.	COGNOME	NOME	DATA ASSUNZIONE	QUALIFICA	TIPO RAPPORTO
1	BONALDO	FRANCESCO	01/09/2001	Operaio	Indeterminato
2	BONGIORNO	PIERLUIGI	04/10/2010	Quadro	Indeterminato
3	CECCOTTO	DANIELE	08/03/2012	Dirigente	Determinato
4	CHIAROLANZA	CONSIGLIA	01/06/2013	Impiegato	Indeterminato
5	GHIBELLI CHECCHI	PAOLA	24/08/2009	Impiegato	Indeterminato
6	MALAGUTI	ELENA	21/09/2009	Impiegato	Indeterminato
7	MALSERVISI	SAMUELE	26/03/2012	Impiegato	Indeterminato
8	MARZOLA	MASSIMILIANO	18/01/2010	Impiegato	Indeterminato
9	MASSARENTI	BENEDETTA	03/11/2014	Impiegato	Determinato
10	MINGUZZI	ANTONELLA	05/05/2014	Impiegato	Determinato
11	PAZZI	MARCELLO	16/03/2006	Impiegato	Indeterminato
12	RONDELLI	FRANCESCO	06/06/2005	Impiegato	Indeterminato

Cento (FE), 29/06/2015

C.M.V. SERVIZI SRL
Via B. Malamini n.1 – 44042 Cento (FE)
C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01467410385

Allegato N. 13 ELENCO BENI MOBILI REGISTRATI ASSEGNATI A CMV ENERGIA&IMPIANTI SRL

Settore: IMPIANTI					
<i>N.</i>	<i>Marca</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa</i>	<i>N. Telaio</i>	<i>Anno Immatricolazione</i>
1	FIAT	PUNTO	BD 230 RY	ZFA1700004884446	24/05/1999
2	FIAT	PUNTO	EP 478 TV	ZFA19900000934659	19/02/2013

Cento (FE), 29/06/2015

Allegato N. 14 ELENCO BENI IMMOBILI ASSEGNATI ALLA SOCIETÀ C.M.V. RACCOLTA SRL

Catasto: FABBRICATI							
Beni siti nel Comune di: MIRABELLO							
N.	% proprietà	Categoria	Descrizione	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub.
1	100%	D1	OPIFICI	CORSO ITALIA n. 460	11	67	-

Catasto: TERRENI							
Beni siti nel Comune di: CENTO							
N.	% proprietà	Classe	Qualità	Superficie	Foglio	Particella	Sub.
1	100%	1	SEMINATIVO	2.662 mq	45	594	-
Beni siti nel Comune di: MIRABELLO							
N.	% proprietà	Classe	Qualità	Superficie	Foglio	Particella	Sub.
1	100%	1	SEMINATIVO	115 mq	11	184	-
2	100%	1	SEMINATIVO	3.446 mq	13	145	-
3	100%	1	SEMINATIVO	4.242 mq	13	146	-

Cento (FE), 29/06/2015